Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 215 del 14 settembre 1939-XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . annue L. **45** — All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . prezzo vario - All'Estero . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**
In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.
In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 45.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele

assunte dallo Stato per effetto dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata dalla legge 31 agosto 1868, n. 4587

(Legge 28 agosto 1870, n. 5858)

72ª estrazione effettuata in Roma il 31 agosto 1939-XVII.

In conformità dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1939-XVII, n. 186 e, con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° ottobre 1939-XVII le obbligazioni portanti i numeri appresso indicati, nella quantità di 7845 stabilita dalla relativa tabella di ammortamento.

Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità
dal	al		dal	al		dal	al		dal	al	
				Riporto	679		*Riporto*	1.379		*Riporto*	2.017
401	500	100	46901	47000	100	97201	97300	100	—	134400	1
7501	7600	100	55601	55700	100	103801	103900	100	150401	150500	100
15201	15300	100	56401	56500	100	108001	108100	100	160874	160900	27
19822	19900	79	57201	57300	100	109301	109400	100	169401	169500	100
20201	20300	100	59501	59600	100	123801	123900	100	176401	176500	100
44901	45000	100	86201	86300	100	128601	128638	38	184001	184100	100
46001	46100	100	86701	86800	100	129401	129500	100	185801	185900	100
	Riportare	679		*Riportare*	1.379		*Riportare*	2.017		*Riportare*	2.545

Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità
dal	al		dal	al		dal	al		dal	al	
	Riporto	2.545		*Riporto*	3.945		*Riporto*	5.345		*Riporto*	6.745
195401	195500	100	251801	251900	100	373601	373700	100	446401	446500	100
200701	200800	100	255601	255700	100	404501	404600	100	448201	448300	100
204101	204200	100	273701	273800	100	405601	405700	100	450601	450700	100
204701	204800	100	280901	281000	100	410101	410200	100	452801	452900	100
206101	206200	100	283601	283700	100	413701	413800	100	466401	466500	100
208501	208600	100	286801	286900	100	415401	415500	100	471201	471300	100
212201	212300	100	290401	290500	100	415901	416000	100	475401	475500	100
216801	216900	100	291301	291400	100	416401	416500	100	478501	478600	100
222601	222700	100	308101	308200	100	419001	419100	100	479901	480000	100
224301	224400	100	327601	327700	100	428701	428800	100	481801	481900	100
236301	236400	100	333001	333100	100	428901	429000	100	483601	483700	100
236901	237000	100	336601	336700	100	435201	435300	100			
238901	239000	100	341401	341500	100	444201	444300	100		TOTALE	7.845
241701	241800	100	358501	358600	100	445601	445700	100			
	Riportare	3.945		*Riportare*	5.345		*Riportare*	6.745			

Le obbligazioni sopra indicate cessano di fruttare interessi col 30 settembre 1939-XVII ed il rimborso del relativo capitale nominale, di L. 500 per ogni obbligazione, verrà effettuato dal 1° ottobre successivo, contro presentazione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole:

dal n. 153 scadenza 1° aprile 1940

al n. 171 scadenza 1° aprile 1949

nel Regno, nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti: dalle sezioni di Regia tesoreria;

all'Estero, sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano, a Parigi direttamente dalla Società di credito industriale e commerciale.

Qualora sui titoli estratti presentati per il rimborso siano state riscosse, nonostante l'avvenuto sorteggio, o risultino comunque mancanti, cedole relative a rate semestrali di interessi di scadenze posteriori a quella 1° ottobre 1939, l'importo di tali cedole, al netto, sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

N. B. — Alle obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele è applicabile la *prescrizione trentennale* stabilita dall'art. 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Le estrazioni sono state eseguite dalla apposita Commissione, composta, a norma dell'art. 155 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, dal Direttore generale del debito pubblico, dal Direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, dal Direttore capo della divisione del Gran Libro, da un Capo divisione designato dal Direttore generale, e da un rappresentante della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

IL DIRETTORE GENERALE:

POTENZA

Il Capo della divisione Gran Libro:

GENTILUCCI

Elenco delle obbligazioni per la Ferrovia Vittorio Emanuele sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
11	1915	8302	1938	8393	1938	13936	1938	19639	1938	24003	1935
852	1933	8303	»	8394	»	13937	»	19640	»	24004	»
858	»	8304	»	8395	»	13938	»	19641	»	24010	»
864	»	8305	»	8396	»	13939	»	19642	»	24011	»
891	»	8306	»	8397	»	13940	»	19643	»	24013	»
2102	1938	8307	»	8398	»	13941	»	19644	»	24069	»
2112	»	8308	»	9896	1933	13943	»	19645	»	24070	»
2113	»	8315	»	9901	1931	13944	»	19646	»	24088	»
2115	»	8316	»	9902	»	13945	»	19647	»	24189	1933
2116	»	8317	»	10218	1938	13946	»	19648	»	24958	1927
2117	»	8318	»	10219	»	13951	»	19649	»	24959	»
2118	»	8319	»	10220	»	13952	»	19650	»	24960	»
2119	»	8320	»	10221	»	13964	»	19651	»	24961	»
2120	»	8321	»	10222	»	13965	»	19652	»	24962	»
2126	»	8324	»	10223	»	13966	»	19653	»	24963	»
2127	»	8325	»	10224	»	13973	»	19654	»	24964	»
2128	»	8326	»	10225	»	13974	»	19655	»	24965	»
2135	»	8327	»	10226	»	13975	»	19656	»	24966	»
2138	»	8328	»	10227	»	13976	»	19657	»	24967	»
2139	»	8329	»	10228	»	13977	»	19658	»	24968	»
2140	»	8330	»	10229	»	13985	»	19659	»	24969	»
2141	»	8331	»	10230	»	13986	»	19660	»	24970	»
2142	»	8332	»	10236	»	13988	»	19661	»	24971	»
2143	»	8333	»	10237	»	13989	»	19662	»	24972	»
2144	»	8334	»	10238	»	13990	»	19663	»	24973	»
2145	»	8335	»	10239	»	13991	»	19664	»	24974	»
2146	»	8336	»	10240	»	13995	»	19665	»	24975	»
2147	»	8337	»	10241	»	13996	»	19666	»	24976	»
2148	»	8338	»	10242	»	16207	1932	19667	»	24977	»
2151	»	8339	»	10243	»	16219	»	19668	»	24978	»
2157	»	8340	»	10244	»	16220	»	19669	»	24979	»
2158	»	8341	»	10286	»	16221	»	19670	»	24980	»
2159	»	8342	»	10287	»	16820	1936	19671	»	24981	»
2160	»	8343	»	10289	»	16826	»	19672	»	24982	»
2162	»	8344	»	10294	»	16830	»	19673	»	24983	»
2163	»	8346	»	10954	1935	16832	»	19674	»	24984	»
2164	»	8348	»	10969	»	17102	1931	19675	»	24985	»
2165	»	8349	»	11318	1929	17104	»	19676	»	24986	»
2166	»	8350	»	12518	1902	17236	1935	19677	»	24987	»
2167	»	8351	»	12519	»	17293	»	19680	»	24988	»
2168	»	8352	»	12520	»	18573	1911	19681	»	24989	»
2179	»	8353	»	12596	»	19602	1938	19682	»	24990	»
2180	»	8355	»	12701	1926	19603	»	19683	»	24991	»
2181	»	8356	»	12702	»	19604	»	19684	»	24992	»
2186	»	8357	»	12703	»	19605	»	19685	»	24993	»
2187	»	8358	»	12706	»	19606	»	19686	»	24994	»
2188	»	8359	»	12944	1934	19607	»	19687	»	24995	»
2189	»	8362	»	12945	»	19608	»	20547	1929	24996	»
2190	»	8363	»	13140	1937	19609	»	20557	»	27001	1938
2191	»	8364	»	13179	»	19610	»	20563	»	27002	»
2194	»	8365	»	13180	»	19611	»	20564	»	27003	»
2195	»	8366	»	13901	1938	19612	»	20566	»	27004	»
2196	»	8667	»	13902	»	19613	»	20574	»	27005	»
2197	»	8368	»	13903	»	19614	»	20584	»	27011	»
2198	»	8369	»	13904	»	19615	»	20585	»	27013	»
2199	»	8370	»	13905	»	19617	»	20586	»	27014	»
2200	»	8371	»	13906	»	19619	»	21103	1934	27015	»
2588	1936	8372	»	13907	»	19620	»	21126	»	27033	»
2589	»	8373	»	13908	»	19621	»	21139	»	27034	»
2590	»	8374	»	13909	»	19622	»	21308	1933	27035	»
2591	»	8375	»	13910	»	19623	»	21315	»	27036	»
2592	»	8376	»	13911	»	19624	»	21321	»	27037	»
3605	1937	8377	»	13912	»	19625	»	21337	»	27038	»
3606	»	8378	»	13913	»	19626	»	21368	»	27039	»
3610	»	8379	»	13916	»	19627	»	21369	»	27040	»
3611	»	8380	»	13917	»	19628	»	21370	»	27041	»
3694	»	8381	»	13918	»	19629	»	21404	1929	27042	»
3700	»	8382	»	13919	»	19630	»	21405	»	27044	»
3776	1928	8385	»	13920	»	19631	»	21406	»	27045	»
4671	1935	8386	»	13921	»	19632	»	21407	»	27046	»
4700	»	8387	»	13922	»	19633	»	21408	»	22047	»
5535	1932	8388	»	13925	»	19634	»	21409	»	27048	»
6893	1929	8389	»	13930	»	19635	»	21410	»	27049	»
7193	1928	8390	»	13932	»	19636	»	21411	»	27050	»
7717	1936	8391	»	13934	»	19637	»	21934	1932	27051	»
8301	1938	8392	»	13935	»	19638	»	21936	»	27052	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
27053	1938	28792	1938	31877	1937	39885	1928	45266	1938	51972	1938
27054	»	29061	1925	31878	»	39886	»	45267	»	51975	»
27055	»	29062	»	31891	»	39887	»	45268	»	51976	»
27056	»	29063	»	31892	»	39888	»	45269	»	51977	»
27057	»	29064	»	31899	»	39889	»	45270	»	51978	»
27064	»	29332	1929	31900	»	39890	»	45271	»	51979	»
27095		29333	»	33904	1931	39894	»	45272	»	51980	»
27096	»	29502	»	34109	»	39902	1937	45276	»	51981	»
27097	»	29503	»	34900	1929	39905	»	45277	»	51982	»
27098	»	29504	»	35601	1938	39911	»	45278	»	51983	»
27099	»	29505	»	35602	»	39926	»	45284	»	51984	»
27100	»	29506	»	35603	»	39930	»	45285	»	51985	»
27505	1935	29507	»	35604	»	39931	»	45286	»	51986	»
27537	»	30635	»	35605	»	39952	»	45288	»	51987	»
28120	1936	30637	»	35606	»	39953	»	45289	»	51988	»
28121	»	30638	»	35607	»	39954	»	45290	»	51989	»
28127	»	30639	»	35608	»	39955	»	45291	»	51999	»
28128	»	30643	»	35609	»	39961		45298	»	52000	»
28129	»	31101	1938	35610	»	40107	1933	45299	»	52006	1936
28170	»	31105	»	35611	»	40108	»	45300	»	52007	»
28171	»	31115	»	35612	»	40190	»	45428	1937	52008	»
28180	»	31116	»	35613	»	40757	1936	45476	«	52009	»
28183	»	31121	»	35614	»	41426	1930	46718	1935	52010	»
28701	1938	31122	»	35615	»	41430	»	46804	»	52060	»
28702	»	31123	»	35616	»	41460	»	46807	»	52071	»
28703	»	31124	»	35636	»	42932	1933	46892	»	52083	»
28704	»	31125	»	35642	»	42944	»	46893	»	53119	1925
28705	»	31126	»	35643	»	43135	1936	48180	1936	54290	1936
28716	»	31127	»	35644	»	43198	»	49178	1919	55493	1935
28717	»	31128	»	35645	»	43325	1937	49412	1936	56571	1924
28718	»	31129	»	35646	»	43326	»	49413	»	57103	1927
28720	»	31130	»	35647	»	43328	»	49438	»	57104	»
28722	»	31131	»	35648	»	43341	»	49439	»	57105	»
28724	»	31133	»	35649	»	43365	»	50448	1937	57911	1938
28725	»	31134	»	35650	»	43404	1918	50449	»	57912	»
28726	»	31135	»	35651	»	43405	»	50458	»	57913	»
28727	»	31136	»	35654	»	43406	»	50710	1936	57914	»
28728	»	31137	»	35655	»	43407	»	50783	»	57922	»
28729	»	31138	»	35656	»	43410	»	51901	1938	57923	»
28730	»	31139	»	35657	»	43748	1933	51902	»	57924	»
28731	»	31140	»	35658	»	44303	»	51903	»	57925	»
28732	»	31141	»	35659	»	45204	1938	51904	»	57929	»
28733	»	31142	»	35663	»	45205	»	51906	»	57930	»
28734	»	31144	»	35668	»	45211	»	51907	»	57931	»
28736	»	31146	»	35696	»	45212	»	51908	»	57932	»
28737	»	31147	»	35697	»	45213	»	51909	»	57936	»
28738	»	31148	»	35698	»	45214	»	51911	»	57937	»
28739	»	31149	»	36236	1935	45215	»	51912	»	57938	»
28740	»	31150	»	36264	»	45224	»	51914	»	57939	»
28741	»	31151	»	36277	»	45225	»	51915	»	57940	»
28742	»	31154	»	37477	1931	45226	»	51916	»	57944	»
28743	»	31155	»	37487	»	45230	»	51917	»	57945	»
28744	»	31157	»	37489	»	45231	»	51918	»	57947	»
28745	»	31167	»	37490	»	45232	»	51919	»	57948	»
28746	»	31168	»	37549	1929	45233	»	51921	»	57949	»
28748	»	31169	»	37715	1932	45234	»	51922	»	57950	»
28749	»	31180	»	37716	»	45235	»	51923	»	57956	»
28750	»	31181	»	37717	»	45237	»	51924	»	57965	»
28751	»	31183	»	37732	»	45238	»	51925	»	57966	»
28752	»	31184	»	37733	»	45239	»	51932	»	57967	»
28753	»	31186	»	37902	1937	45240	»	51933	»	57968	»
28754	»	31189	»	37971	»	45241	»	51934	»	57969	»
28755	»	31190	»	38010	1935	45242	»	51935	»	57970	»
28756	»	31191	»	38039	»	45243	»	51936	»	57971	»
28757	»	31192	»	38074	»	45244	»	51939	»	57985	»
28758	»	31193	»	38326	1927	45246	»	51940	»	57986	»
28764	»	31194	»	38601	1937	45248	»	51941	»	57987	»
28765	»	31195	»	38602	»	45249	»	51942	»	57988	»
28766	»	31197	»	38603	»	45250	»	51943	»	59715	1926
28767	»	31199	»	38620	»	45253	»	51944	»	59750	»
28768	»	31614	1934	38621	»	45254	»	51945	»	59751	»
28769	»	31615	»	38687	»	45255	»	51946	»	59785	»
28770	»	31659	»	38689	»	45256	»	51947	»	60191	1921
28771	»	31660	»	38690	»	45257	»	51948	»	60507	1937
28772	»	31691	»	38691	»	45258		51955	»	60508	»
28773	»	31692	»	38692	»	45259	»	51956	»	60509	»
28774	»	31807	1937	38693	»	45260	»	51958	»	60510	»
28775	»	31848	»	38699	»	45261	»	51959	»	60511	»
28776	»	31852	»	39072	1930	45262	»	51960	»	60553	»
28777	»	31853	»	39883	1928	45263	»	51968	»	60554	»
28778	»	31875	»	39884	»	45264	»	51969	»	60593	»
28779	»	31876	»			45265	»	51971	»	60598	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
60599	1937	65370	1938	78136	1935	91557	1938	96540	1938	99957	1931
60600	»	65371	»	78146	»	91558	»	96541	»	99991	»
60764	1936	65372	»	78147	»	91559	»	96542	»	99992	»
60765	»	65373	»	78334	1936	91560	»	96543	»	100101	1938
60766	»	65377	»	78881	1930	91561	»	96544	»	100102	»
61207	1937	65379	»	78882	»	91562	»	96545	»	100103	»
61222	»	65382	»	79465	1919	91563	»	96546	»	100104	»
61223	»	65383	»	80571	1933	91564	»	96547	»	100105	»
61244	»	65384	»	80646	1916	91565	»	96548	»	100106	»
31251	»	65385	»	82144	1936	91566	»	96549	»	100107	»
61252	»	65386	»	83294	1935	91567	»	96550	»	100108	»
61256	»	65387	»	84442	»	91568	»	96551	»	100110	»
61258	»	65388	»	84443	»	91569	»	96552	»	100112	»
61259	»	65389	»	87124	1936	91570	»	96553	»	100114	»
61266	»	65390	»	87173	»	91571	»	96554	»	100115	»
61273	»	65391	»	87175	»	91572	»	96561	»	100124	»
61276	»	65392	»	87191	»	91573	»	96562	»	100125	»
62058	1917	65393	»	87306	1938	91574	»	96563	»	100175	»
62059	»	65394	»	87307	»	91575	»	96564	»	100186	»
62060	»	65395	»	87308	»	91576	»	96565	»	100187	»
62256	1937	65396	»	87309	»	91577	»	96566	»	100189	»
62257	»	65397	»	87311	»	91578	»	96567	»	100190	»
62260	»	65398	»	87312	»	91579	»	96568	»	101109	1934
62401	»	65399	»	87315	»	91580	»	96569	»	101147	»
62402	»	65400	»	87324	»	91582	»	96570	»	101197	»
62459	»	65896	1937	87325	»	91583	»	96571	»	101238	1936
62470	»	65899	»	87326	»	91584	»	96572	»	101257	»
62471	»	65900	»	87327	»	91585	»	96573	»	101265	»
62480	»	66563	1926	87329	»	91586	»	96574	»	101266	»
62481	»	67820	1928	87330	»	91587	»	96576	»	101267	»
62652	1928	68559	1937	87331	»	91588	»	96578	»	101268	»
62826	1933	68560	»	87332	»	91589	»	96595	»	101269	»
62899	»	68561	»	87333	»	91590	»	96598	»	101313	1934
62900	»	68568	»	87335	»	91591	»	96599	»	101933	1936
63756	1928	68569	»	87338	»	91592	»	96717	1934	101934	»
63757	»	68598	»	87339	»	91593	»	96780	»	101982	»
63833	1914	70700	1935	87344	»	91594	»	96789	»	102602	1929
63834	»	71819	1933	87345	»	91595	»	96790	»	103109	1937
63835	»	71824	»	87346	»	91596	»	96791	»	103116	»
63836	»	71827	»	87347	»	91597	»	96792	»	103117	»
63837	»	71847	»	87348	»	91598	»	97765	1931	103166	»
63838	»	71921	1937	87349	»	91599	»	97766	»	103167	»
63901	1937	71922	»	87350	»	91600	»	97784	»	103168	»
64063	1924	71928	»	87351	»	94035	1932	98005	1932	103180	»
64897	1925	71933	»	87352	»	94872	»	99701	1938	104123	1938
64900	»	71945	»	87353	»	94880	»	99702	»	104124	»
65301	1938	71946	»	87344	»	94892	»	99703	»	104125	»
65302	»	71947	»	87355	»	94893	»	99704	»	104149	»
65303	»	73109	1909	87356	»	96444	1934	99705	»	104152	»
65304	»	73604	1931	87357	»	96445	»	99706	»	104154	»
65305	»	73605	»	87358	»	96464	»	99707	»	104156	»
65306	»	74478	1929	87360	»	96508	1938	99708	»	104161	»
65308	»	74479	»	87374	»	96509	»	99709	»	104162	»
65309	»	75359	1932	87375	»	96510	»	99710	»	104163	»
65310	»	75360	»	87376	»	96511	»	99711	»	104164	»
65311	»	75361	»	87377	»	96512	»	99712	»	104166	»
65312	»	75362	»	87378	»	96513	»	99713	»	104169	»
65313	»	75363	»	87379	»	96514	»	99714	»	104170	»
65314	»	75372	»	87380	»	96516	»	99715	»	104171	»
65318	»	75373	»	87391	»	96517	»	99716	»	104172	»
65322	»	75375	»	87392	»	96518	»	99717	»	104173	»
65323	»	76260	1933	87394	»	96519	»	99718	»	104180	»
65324	»	76262	»	87395	»	96520	»	99719	»	104181	»
65342	»	76438	1937	87398	»	96521	»	99720	»	104183	»
65343	»	76450	»	89833	1929	96522	»	99721	»	104188	»
65344	»	76477	»	90486	1912	96523	»	99722	»	104190	»
65347	»	76635	»	91195	1932	96524	»	99723	»	104191	»
65353	»	76655	»	91379	»	96525	»	99724	»	104192	»
65355	»	76681	»	91502	1938	96526	»	99725	»	104193	»
65356	»	76683	»	91503	»	96527	»	99727	»	104194	»
65357	»	76687	»	91504	»	96528	»	99728	»	104195	»
65358	»	76688	»	91505	»	96529	«	99729	»	104196	»
65359	»	76689	»	91506	»	96530	»	99730	»	104197	»
65360	»	76690	»	91509	»	96531	»	99731	»	104198	»
65361	»	76691	»	91511	»	96532	»	99748	»	104199	»
65362	»	76692	»	91512	»	96533	»	99749	»	104200	»
65363	»	76693	»	91551	»	96534	»	99750	»	104756	1935
65364	»	76697	»	91552	»	96535	»	99752	»	104758	»
65365	»	77269	1932	91553	»	96536	»	99753	»	106337	1934
65367	»	77271	»	91554	»	96537	»	99754	»	106338	»
65368	»	77841	1935	91555	»	96538	»	99755	»	106339	»
65369	»	77851	»	91556	»	96539	»	99756	»	106340	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
106341	1934	117859	1934	125932	1932	137382	1924	145058	1938	151657	1938
107586	1927	117870	»	125945	»	137383	»	145059	»	151658	»
108886	1935	117871	»	125948	»	137384	«	145060	»	151659	»
108889	»	117972	1931	125988	»	138106	1937	145061	»	151660	»
108890	»	117973	»	126342	1924	138107	»	145062	»	151663	»
108892	»	118584	1910	126343	»	138108	»	145063	»	151664	»
110630	1908	119122	1937	126344	»	138110	»	145064	»	151666	»
111606	1937	119123	»	128902	1909	138161	»	145565	»	151667	»
111628	»	119124	»	130617	1922	138163	»	145066	»	151669	»
111629	»	119131	»	130618	»	138165	»	145067	»	151670	»
112966	1913	119196	»	130619	»	138171	»	145068	»	151671	»
114244	1930	119197	»	130620	»	138172	»	145069	»	151672	»
115543	1936	119402	»	131505	1931	138173	»	145070	»	151673	»
115701	1938	119430	«	131593	»	138174	»	145071	»	151674	»
115702	»	119432	«	131924	1937	138176	»	145972	»	151675	»
115703	»	119463	»	131925	»	138177	»	145073	»	151676	»
115704	»	119487	»	131927	»	138186	«	145074	»	151677	»
115705	»	119488	»	131936	»	139576	1938	145075	»	151678	»
115706	»	119489	»	131938	»	139577	»	145095	»	151679	»
115707	»	119504	»	131953	»	139578	»	146111	1929	151680	»
115708	»	119584	»	131961	»	139579	»	146299	1931	151681	»
115709	»	119585	»	132162	1935	139580	»	147551	1930	151682	»
115711	»	119586	»	132189	»	139581	»	147552	»	151683	»
115712	»	119587	»	132190	»	139585	»	149935	1936	151684	»
115713	»	120914	»	132421	1931	139590	»	149936	»	151685	»
115714	»	120980	»	133800	1927	139592	»	149937	»	151686	»
115717	»	120981	»	133999	1935	142310	1937	149976	»	151687	»
115718	»	121083	1926	136206	1938	142337	»	151047	1937	151688	»
115727	»	123274	1935	136207	»	142354	»	151055	»	151689	»
115728	»	123543	1933	136208	»	143510	1927	151603	1938	151690	»
115729	»	124601	1938	136209	»	144176	1936	151604	»	151691	»
115730	»	124602	»	136210	»	144177	»	151605	»	151692	»
115733	»	124603	»	136211	»	144179	»	151606	»	151693	»
115734	»	124604	»	136214	»	144418	1935	151607	»	151694	»
115735	»	124605	»	136215	»	144419	»	151608	»	151695	»
115736	»	124606	»	136216	»	144420	»	151609	»	151696	»
115737	»	124607	»	136217	»	144435	»	151610	»	151697	»
115738	»	124608	»	136218	»	144437	»	151611	»	151698	»
115739	»	124610	»	136219	»	144461	»	151612	»	151699	»
115740	»	124612	»	136220	»	145001	1938	151613	»	151700	»
115741	»	124613	»	136221	»	145002	»	151614	»	152248	1935
115742	»	124614	»	136238	»	145003	»	151615	»	152260	»
115743	»	124615	»	136239	»	145004	»	151616	»	152283	»
115744	»	124616	»	136240	»	145005	»	151617	»	152284	»
115745	»	124617	»	136241	»	145006	»	151618	»	152285	»
115746	»	124618	»	136242	»	145007	»	151619	»	152286	»
115756	»	124620	»	136247	»	145008	»	151620	»	152287	»
115759	»	124621	»	136248	»	145009	»	151621	»	152288	»
115763	»	124622	»	136249	»	145010	»	151622	»	152289	»
115767	»	124625	»	136251	»	145011	»	151623	»	152290	»
115768	»	124626	»	136262	»	145012	»	151625	»	152291	»
115769	»	124627	»	136263	»	145013	»	151626	»	152292	»
115770	»	124656	»	136265	»	145014	»	151627	»	152718	»
115771	»	124657	»	136266	»	145015	»	151628	»	152775	»
115773	»	124658	»	136267	»	145016	»	151629	»	153801	1938
115774	»	124660	»	136270	»	145017	»	151630	»	153802	»
115775	»	124661	»	136271	»	145018	»	151631	»	153821	»
115776	»	124662	»	136273	»	145019	»	151632	»	153822	»
115777	»	124663	»	136276	»	145020	»	151633	»	153826	»
115779	»	124665	»	136277	»	145021	»	151634	»	153827	»
115780	»	124666	»	136278	»	145024	»	151635	»	153828	»
115785	»	124667	»	136279	»	145025	»	151636	»	153829	»
115786	»	124668	»	136280	»	145026	»	151637	»	153830	»
115787	»	124675	»	136281	»	145027	»	151638	»	153831	»
115788	»	124676	»	136282	»	145028	»	151639	»	153832	»
115789	»	124677	»	136283	»	145029	»	151640	»	153833	»
115792	»	124678	»	136288	»	145030	»	151641	»	153834	»
115793	«	124679	»	136289	»	145031	»	151642	»	153835	»
115794	»	124680	»	136290	»	145032	»	151643	»	153836	»
115795	»	124681	»	136291	»	145033	»	151644	»	153837	»
115796	»	124682	»	136292	»	145034	»	151645	»	153838	»
115797	»	124683	»	136369	1932	145047	»	151646	»	153839	»
115798	»	125684	»	136552	1931	145048	»	151647	»	153840	»
115799	»	124685	»	137214	1932	145049	»	151648	»	153841	»
115800	»	124686	»	137231	»	145050	»	151649	»	153842	»
116358	1937	124687	»	137375	1924	145051	»	151650	»	153843	»
116359	»	124688	»	137376	»	145052	»	151651	»	153844	»
116380	»	124689	»	137377	»	145053	»	151652	»	153845	»
116381	»	124690	»	137378	»	145054	»	151653	»	153846	»
116382	»	124692	»	137379	»	145055	»	151654	»	153847	»
116385	»	124697	»	137380	«	145056	»	151655	»	153848	»
116397	»	125258	1931	137381	»	145057	»	151656	»	153849	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
153850	1938	155965	1938	157496	1938	158386	1936	165489	1938	170938	1938
153851	»	155972	»	157497	»	158387	»	165490	»	170944	»
153852	»	155973	»	157498	»	158388	»	165491	»	170945	»
153853	»	155974	»	157499	»	158389	»	165492	»	170946	»
153854	»	155975	»	158058	1937	158390	»	165496	»	170947	»
153855	»	155976	»	158060	»	158396	»	165497	»	170948	»
153856	»	155977	»	158061	»	158411	»	165498	»	170949	»
153857	»	155978	»	158062	»	158412	»	165500	»	170950	»
153858	»	155979	»	158063	»	158421	»	166996	1926	170951	»
153859	»	155980	»	158064	»	160248	1935	167337	1895	170952	»
153860	»	155981	»	158068	»	161369	1936	167609	1937	170953	»
153861	»	155982	»	158094	»	161375	»	167638	»	170954	»
153863	»	155983	»	158095	»	161389	»	167639	»	170955	»
153864	»	155984	»	158096	»	161615	1937	167641	»	170856	»
153866	»	155985	»	158097	»	161643	»	167642	»	170957	»
153868	»	155986	»	158197	1933	161698	»	167643	»	170958	»
153869	»	155987	»	158201	1938	162401	1936	167656	»	170960	»
153870	»	155988	»	158202	»	162402	»	167666	»	170961	»
153871	»	155989	»	158203	»	162416	»	167667	»	170962	»
153873	»	155990	»	158204	»	162440	»	167675	»»	170963	»
153874	»	155992	»	158206	»	162452	»	167704	»	170964	»
153875	»	155993	»	158211	»	162476	»	167715	»	170965	»
153876	»	155994	»	158213	»	162481	»	167762	»	170966	»
153877	»	155995	»	158215	»	165401	1938	167763	»	170967	»
153880	»	155996	»	158216	»	165403	»	167764	»	170968	»
153881	»	155997	»	158217	»	165404	»	167765	»	170969	»
153882	»	155998	»	158218	»	165405	»	167766	»	170970	»
153883	»	156415	1936	158219	»	165406	»	167767	»	170971	»
153884	»	156416	»	158220	»	165413	»	167768	»	170972	»
153885	»	156417	»	158221	»	165414	»	167769	»	170973	»
153887	»	156418	»	158222	»	165415	»	167770	»	170974	»
153888	»	156421	»	158223	»	165416	»	167771	»	170975	»
153889	»	156422	»	158224	»	165417	»	167772	»	170976	»
153890	»	156423	»	158225	»	165418	»	167773	»	170977	»
153891	»	156424	»	158226	»	165419	»	167779	»	170978	»
153892	»	156463	»	158227	»	165422	»	167781	»	170979	»
153893	»	157063	1937	158228	»	165427	»	167784	»	170980	»
153894	»	157079	»	158229	»	165430	»	168000	1933	170981	»
153895	»	157083	»	158230	»	165431	»	169317	1935	170985	»
153896	»	157084	»	158231	»	165432	»	169336	»	170986	»
153897	»	157401	1938	158232	»	165433	»	169339	»	170987	»
153899	»	157405	»	158233	»	165434	»	169357	»	170988	»
153900	»	157406	»	158234	»	165438	»	169358	»	170990	»
154630	1927	157410	»	158235	»	165439	»	169362	»	170992	»
155572	1923	157411	»	158236	»	165440	»	169367	»	170993	»
155905	1938	157412	»	158237	»	165442	»	169377	»	170994	»
155908	»	157414	»	158238	»	165443	»	169379	»	170999	»
155910	»	157415	»	158239	»	165444	»	169380	»	171000	»
155911	»	157420	»	158240	»	165445	»	169381	»	171127	1937
155912	»	157421	»	158241	»	165446	»	169382	»	171176	»
155913	»	157422	»	158242	»	165447	»	169383	»	171192	»
155914	»	157423	»	158243	»	165448	»	169384	»	171193	»
155915	»	157424	»	158244	»	165449	»	169385	»	171194	»
155916	»	157425	»	158251	»	165450	»	169386	»	171195	»
155917	»	157426	»	158252	»	165451	»	169387	»	171196	»
155918	»	157427	»	158254	»	165452	»	169388	»	171197	»
155919	»	157429	»	158255	»	165453	»	169389	»	171198	»
155920	»	157430	»	158256	»	165454	»	169390	»	171199	»
155921	»	157431	»	158257	»	165455	»	170902	1938	171200	»
155922	»	157432	»	158258	»	165456	»	170903	»	171401	1908
155923	»	157433	»	188259	»	165457	»	170904	»	171528	1935
155924	»	157434	»	158260	»	165458	»	170905	»	171529	»
155925	»	157435	»	158261	»	165459	»	170906	»	171546	»
155926	»	157436	»	158262	»	165460	»	170907	»	171547	»
155927	»	157439	»	158263	»	165461	»	170908	»	172099	1936
155928	»	157441	»	158264	»	165462	»	170909	»	173504	1934
155929	»	157442	»	158265	»	165463	»	170910	»	173505	»
155930	»	157443	»	158266	»	165465	»	170911	»	173512	»
155933	»	157446	»	158269	»	165469	»	170912	»	173776	1928
155935	»	157454	»	158271	»	165470	»	170920	»	174565	1932
155936	»	157455	»	158273	»	165471	»	170922	»	174826	1926
155937	»	157465	»	158276	»	165472	»	170923	»	175031	1925
155938	»	157466	»	158277	»	165475	»	170924	»	175032	»
155939	»	157467	»	158279	»	165476	»	170925	»	176011	1922
155943	»	157468	»	158280	»	165477	»	170926	»	176146	1929
155944	»	157469	»	158281	»	165478	»	170927	»	176147	»
155945	»	157480	»	158282	»	165479	»	170928	»	176366	192
155960	»	157481	»	158286	»	165480	»	175930	»	176367	»
155961	»	157482	»	158294	»	165482	»	170934	»	176368	»
155962	»	157483	»	158316	1936	165483	»	170935	»	176610	1937
155963	»	157484	»	158364	»	165484	»	170936	»	176662	»
155964	»	157485	»	158385	»	165485	»	170937	»	176692	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
176693	1937	181363	1936	183618	1938	188210	1929	196544	1936	199597	1938
176696	»	181364	»	183619	»	188211	»	196550	»	199598	»
177123	1935	181365	»	183628	»	188212	»	196576	»	199599	»
177124	»	181366	»	183636	»	188744	1926	196600	»	199600	»
177125	»	181367	»	183637	»	188757	»	197725	1937	201767	1933
177126	»	181368	»	183638	»	189097	1927	197726	»	202511	1917
177168	»	181369	»	183639	»	189903	1938	197745	»	202513	»
177387	1919	181370	»	183651	»	189908	»	197789	»	203231	1928
178118	1934	181371	»	183652	»	189909	»	197792	»	203232	»
178135	»	181372	»	183653	»	189910	»	198837	1934	203245	»
178136	»	181388	»	183654	»	189911	»	199502	1938	203467	1932
178164	»	181607	1938	183655	»	189912	»	199503	»	205081	1929
178170	»	181608	»	183656	»	189913	»	199504	»	205267	1936
178173	»	181609	»	183657	»	189914	»	199505	»	205279	»
178174	»	181610	»	183658	»	189915	»	199506	»	206543	»
178177	»	181614	»	183659	»	189916	»	199507	»	206544	»
178179	»	181616	»	183660	»	189917	»	199508	»	206545	»
178197	»	181618	»	183666	»	189918	»	199511	»	206546	»
178200	»	181619	»	183667	»	189920	»	199512	»	206566	»
179504	1931	181620	»	183668	»	189921	»	199520	»	206582	»
179506	»	181628	»	183670	»	189922	»	199521	»	206740	1925
179520	»	181629	»	183676	»	189823	»	199524	»	207821	1936
179546	»	181632	»	183677	»	189924	»	199527	»	207832	»
180000	1934	181633	»	183682	»	189925	»	199528	»	207833	»
180001	1938	181635	»	183683	»	189926	»	199529	»	207859	»
180002	»	181636	»	183685	»	189951	»	199533	»	207860	»
180003	»	181637	»	183686	»	189952	»	199534	»	207864	»
180004	»	181638	»	183694	»	189967	»	199535	»	208719	1937
180006	»	181639	»	184171	1932	189969	»	199536	»	208743	»
180007	»	181640	»	184411	1927	189970	»	199537	»	209201	1933
180008	»	181641	»	184920	1936	189974	»	199538	»	209220	»
180027	»	181642	»	185000	»	189975	»	199539	»	209331	1932
180028	»	181643	»	185413	1935	199978	»	199540	»	209885	1930
180029	»	181646	»	185414	»	189979	»	199541	»	209886	»
180037	»	181665	»	185417	»	189980	»	199545	»	210204	1938
180038	»	181666	»	185423	»	189981	»	199546	»	210205	»
180046	»	181670	»	188001	1938	189982	»	199547	»	210206	»
180047	»	181671	»	188002	»	189983	»	199549	»	210207	»
180048	»	181672	»	188003	»	189985	»	199550	»	210208	»
180049	»	181673	»	188004	»	189995	»	199551	»	210209	»
180053	»	181676	»	188005	»	189996	»	199552	»	210210	»
180054	»	181677	»	188006	»	189997	»	199553	»	210211	»
180057	»	181679	»	188007	»	189999	»	199557	»	210212	»
180058	»	181680	»	188008	»	190106	1923	199558	»	210213	»
180060	»	181681	»	188009	»	191106	1937	199559	»	210214	»
180061	»	181682	»	188010	»	191107	»	199560	»	210215	»
180062	»	181683	»	188011	»	191112	»	199561	»	210216	»
180063	»	181684	»	188012	»	191113	»	199562	»	210237	»
180064	»	181686	»	188013	»	191122	»	199563	»	210238	»
180065	»	181687	»	188014	»	191123	»	199564	»	210264	»
180066	»	181688	»	188015	»	191127	»	199565	»	210273	»
180067	»	181689	»	188016	»	191406	»	199566	»	210274	»
180068	»	181690	»	188017	»	191450	»	199567	»	210276	»
180069	»	181692	»	188024	»	191452	»	199568	»	210277	«
180070	»	181693	»	188025	»	191453	»	199569	»	210278	»
180071	»	181694	»	188026	»	191462	»	199570	»	210279	»
180074	»	181696	»	188027	»	191482	»	199571	»	210280	»
180077	»	181697	»	188028	»	191483	»	199572	»	210281	»
180085	»	181698	»	188033	»	191486	»	199573	»	210282	»
180086	»	181699	»	188034	»	191487	»	199574	»	210283	»
180087	»	181700	»	188035	»	192006	1933	199575	»	210284	»
180089	»	182971	1930	188036	»	192079	»	199576	»	210285	»
180090	»	182972	»	188042	»	192828	1927	199577	»	210286	»
180091	»	183438	1934	188049	»	192835	»	199578	»	210287	»
180092	»	183439	»	188050	»	193827	1935	199579	»	210288	»
180093	»	183582	1927	188051	»	194733	1927	199580	»	210289	»
180096	»	183602	1938	188052	»	194734	»	199581	»	210290	»
180097	»	183603	»	188064	»	195216	1935	199582	»	210291	»
180251	1921	183604	»	188073	»	195229	»	199583	»	210292	»
180319	1935	183605	»	188074	»	195275	»	199584	»	210293	»
180320	»	183606	»	188075	»	195277	»	199585	»	210601	»
180371	»	183607	»	188077	»	195293	»	199586	»	210602	»
180378	»	183608	»	188078	»	195989	1918	199587	»	210603	»
180602	1936	183609	»	188082	»	195990	»	199588	»	210604	»
180603	»	183610	»	188083	»	196118	1930	199589	»	210605	»
180745	1906	183611	»	188084	»	196365	1909	199590	»	210606	»
180746	»	183612	»	188085	»	196521	1936	199591	»	210607	»
181183	1926	183613	»	188086	»	196522	»	199592	»	210608	»
181184	»	183614	»	188087	»	196525	»	199593	»	210609	»
181185	»	183615	»	188089	»	196530	»	199594	»	210610	»
181186	»	183116	»	188090	»	196531	»	199595	»	210611	»
181362	1936	183617	»	188208	1929	196536	»	199596	»	210612	»
				188209	»						

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
210613	1938	216407	1932	218541	1935	223039	1938	235905	1938	236000	1938
210614	»	216408	»	218546	»	223040	»	235906	»	238601	»
210615	»	216409	»	218547	»	223041	»	235907	»	238602	»
210616	»	217001	1938	218574	»	223042	»	235908	»	238603	»
210617	»	217002	»	221888	1923	223043	»	235909	»	238604	»
210618	»	217003	»	222002	1938	223044	»	235911	»	238605	»
210619	»	217004	»	222003	»	223045	»	235912	»	238606	»
210620	»	217005	»	222004	»	223081	»	235913	»	238607	»
210621	»	217016	»	222005	»	223082	»	235814	»	238608	»
210622	»	217017	«	222010	»	223083	»	235915	»	238609	»
210623	»	217018	»	222011	»	223084	»	235916	»	238611	»
210624	»	217019	»	222012	»	223085	»	235917	»	238612	»
210625	»	217020	»	222013	»	223086	»	235918	»	238613	»
210626	»	217021	»	222014	»	223087	»	235919	»	238614	»
210627	»	217022	»	222015	»	223088	»	235920	»	238618	»
210628	»	217023	»	222019	»	223089	»	235921	»	238619	»
210629	»	217024	»	222020	»	223090	»	235922	»	238620	»
210630	»	217025	»	222021	»	223091	»	235923	»	238621	»
210631	»	217033	»	222023	»	223092	»	235924	»	238622	»
210632	»	217034	»	222024	»	223093	»	235925	»	238623	»
210633	»	217035	»	222058	»	223094	»	235926	»	238624	»
210634	»	217036	»	222059	»	223095	»	235927	»	238625	»
210635	»	217037	»	222060	»	223096	»	235928	»	238626	»
210636	»	217038	»	222061	»	223097	»	235929	»	238627	»
210637	»	217039	»	222065	»	223098	»	235930	»	238628	»
210638	»	217040	»	222066	»	223099	»	235932	»	238629	»
210639	»	217043	»	222067	»	223100	»	235933	»	238630	»
210640	»	217044	»	222068	»	225366	1918	235934	»	238631	»
210641	»	217046	»	222069	»	225367	»	235937	»	238632	»
210642	»	217047	»	222070	»	225520	1934	235938	»	238636	»
210643	»	217049	»	222071	»	226268	1918	235939	»	238638	»
210644	»	217050	»	222074	»	226515	1929	235942	»	238639	»
210645	»	217051	»	222075	»	226549	»	235943	»	238640	»
210646	»	217052	»	222076	»	226550	»	235944	»	238641	»
210647	»	217053	»	222077	»	226566	»	235945	»	238642	»
210648	»	217054	»	222078	»	227002	1933	235946	»	238644	»
210649	»	217057	»	222079	»	227049	»	235947	»	238645	»
210650	»	217058	»	222080	»	227050	»	235948	»	238651	»
210651	»	217060	»	222081	»	227058	»	235949	»	238653	»
210652	»	217061	»	222082	»	227059	»	235950	»	238660	»
210654	»	217062	»	222083	»	227324	1935	235951	»	238666	»
210655	»	217063	»	222084	»	227347	»	235953	»	238676	»
210656	»	217064	»	222085	»	227348	»	235954	»	238677	»
210658	»	217065	»	222086	»	227358	»	235955	»	238678	»
210659	»	217066	»	222087	»	228240	1932	235956	»	238679	»
210660	»	217067	»	222090	»	228241	»	235957	»	238680	»
210661	»	217068	»	222711	1926	229987	1934	235958	»	238691	»
210663	»	217069	»	222714	»	231006	1933	235959	»	238692	»
210669	»	217070	»	223001	1938	231008	»	235960	»	238693	»
210673	»	217071	»	223002	»	231018	»	235961	»	238694	»
210674	»	217072	»	223003	»	231019	»	235962	»	238695	»
210675	»	217073	»	223004	»	231020	»	235963	»	238696	»
210676	»	217074	»	223005	»	231021	»	235964	»	238697	»
210677	»	217075	»	223006	»	231066	»	235965	»	238698	»
210678	»	217076	»	223007	»	231067	»	235966	»	238699	»
210679	»	217077	»	223008	»	231068	»	235967	»	238700	»
210680	»	217078	»	223009	»	231069	»	235968	»	256316	1936
210681	»	217079	»	223010	»	231512	1936	235969	»	256345	»
210682	»	217080	»	223011	»	231517	»	235970	»	256352	»
210683	»	217081	»	223012	»	231518	»	235974	»	256820	1933
210684	»	217082	»	223013	»	231588	»	235975	»	257839	1936
210685	»	217083	»	223014	»	231746	1930	235977	»	258226	1937
210686	»	217084	»	223018	»	231747	»	235978	»	258228	»
210687	»	217085	»	223019	»	232427	1936	235979	»	258239	»
210688	»	217086	»	223020	»	232435	»	235980	»	258256	»
210689	»	217095	»	223021	»	232480	»	235981	»	258259	»
210691	»	217096	»	223022	»	232481	»	235982	»	258260	»
210692	»	217097	»	223023	»	233143	1934	235983	»	258261	»
210693	»	217098	»	223024	»	235711	1935	235984	»	258262	»
210694	»	217099	»	223025	»	235712	»	235987	»	258263	»
211048	1920	217100	»	223026	»	235713	»	235988	»	258264	»
212406	1937	218174	1935	223027	»	235720	»	235989	»	258265	»
213669	1935	218186	»	223028	»	235721	»	235990	»	258266	»
214147	1934	218188	»	223029	»	235727	»	235991	»	258268	»
215523	1933	218189	»	223030	»	235733	»	235992	»	258269	»
215531	»	218190	»	223031	»	235734	»	235993	»	258293	»
215584	»	218191	»	223032	»	235743	»	235994	»	259023	»
216235	1930	218192	»	223033	»	235778	»	235995	»	259050	»
216403	1932	218193	»	223034	»	235901	1938	235996	»	259093	»
216404	»	218194	»	223035	»	235902	»	235997	»	259094	»
216405	»	218532	»	223036	»	235903	»	235998	»	259095	»
216406	»	218533	»	223038	»	235904	»	235999	»	259096	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
259097	1937	261582	1935	263897	1938	272350	1938	280420	1938	281651	1935
260293	1932	261583	»	263898	»	272351	»	280422	»	281675	»
260777	1928	261584	»	263899	»	272352	»	280423	»	281686	»
261201	1938	261585	»	263900	»	272353	»	280424	»	281688	»
261202	»	261586	»	265004	1929	272354	»	280425	»	281689	»
261203	»	261587	»	265222	1933	272358	»	280426	»	281694	»
261204	»	261588	»	265228	»	272359	»	280427	»	282138	1936
261205	»	261589	»	265229	»	272360	»	280428	»	282141	»
261206	»	261590	»	265230	»	272361	»	280430	»	282142	»
261207	»	261591	»	265231	»	272362	»	280431	»	282188	»
261208	»	261887	1925	265531	1930	272363	»	280432	»	282190	»
261209	»	261888	»	265704	1937	272364	»	280433	»	282357	1931
261210	»	262613	1936	265714	»	272365	»	280434	»	282358	»
261211	»	262614	»	265715	»	272366	»	280436	»	283113	1928
261212	»	262615	»	265716	»	272367	»	280437	»	283114	»
261213	»	262616	»	265717	»	272368	»	280438	»	283115	»
261214	»	262617	»	265723	»	272369	»	280439	»	285268	1936
261215	»	262621	»	265724	»	272372	»	280440	»	285275	»
261216	»	262624	»	265736	»	272373	»	280441	»	285286	»
261217	»	262668	»	265737	»	272374	»	280442	»	285403	1926
261218	»	263347	1931	265738	»	272375	»	280443	»	285559	1935
261220	»	263600	1936	265755	»	272376	»	280444	»	285560	»
261221	»	263801	1938	265756	»	272377	»	280445	»	285578	»
261222	»	263802	»	265757	»	272378	»	280447	»	285591	»
261223	»	263803	»	265768	»	272379	»	280448	»	287386	1934
261224	»	263804	»	265783	»	272380	»	280449	»	288430	1933
261225	»	263810	»	265794	»	272381	»	280450	»	289920	1925
261227	»	263813	»	265795	»	272382	»	280451	»	289921	»
261228	»	263814	»	265796	»	272383	»	280452	»	289922	»
261229	»	263815	»	265797	»	272384	»	280453	»	289923	»
261235	»	263819	»	265798	»	272385	»	280454	»	289924	»
261236	»	263820	»	265799	»	272386	»	280455	»	289925	»
261237	»	263821	»	265800	»	272388	»	280456	»	289926	»
261238	»	263822	»	266022	1933	272389	»	280457	»	289927	»
261239	»	263823	»	266060	»	272390	»	280458	»	291180	1931
261240	»	263824	»	266070	»	272391	»	280459	»	291836	1918
261241	»	263825	»	266074	»	272394	»	280460	»	297817	1937
261242	»	263837	»	266090	»	272395	»	280461	»	297818	»
261243	»	263838	»	266219	1937	272397	»	280462	»	297819	»
261246	»	263839	»	266238	»	272398	»	280463	»	297846	»
261247	»	263840	»	266247	»	272399	»	280464	»	297856	»
261248	»	263841	»	266248	»	272693	1919	280465	»	297864	»
261252	»	263842	»	266249	»	273019	1923	280466	»	297873	»
261253	»	263848	»	266250	»	274298	1933	280470	»	297883	»
261254	»	263849	»	266293	»	274822	1936	280471	»	297891	»
261255	»	263850	»	266300	»	274828	»	280472	»	297892	»
261256	»	263851	»	267316	1899	274829	»	280473	»	297893	»
261257	»	263852	»	267321	»	274843	»	280474	»	297894	»
261258	»	263853	»	267322	»	274844	»	280475	»	297895	»
261259	»	263854	»	268024	1935	274845	»	280476	»	297896	»
261260	»	263855	»	268046	»	274857	»	280478	»	297897	»
261261	»	263856	»	268086	»	274858	»	280479	»	297898	»
261262	»	263858	»	268087	»	274861	»	280482	»	297899	»
261263	»	263859	»	269294	1913	274862	»	280483	»	297900	»
261264	»	263863	»	269295	»	274915	1932	280484	»	299027	1932
261265	»	263864	»	270565	1936	274984	»	280485	»	299079	»
261266	»	263871	»	270595	»	276784	1936	280486	»	299080	»
261267	»	263872	»	270736	»	276799	1936	280487	»	299081	»
261268	»	263873	»	270755	»	278003	1934	280488	»	299506	1938
261269	»	263874	»	271449	1929	278004	»	280489	»	299510	»
261270	»	263875	»	271454	»	278005	»	280490	»	299511	»
261271	»	263876	»	271595	1930	278051	»	280491	»	299524	»
261272	»	263877	»	272145	1934	278082	»	280492	»	299525	»
261273	»	263878	»	272146	»	280401	1938	280493	»	299527	»
261274	»	263879	»	272147	»	280402	»	280494	»	299528	»
261275	»	263880	»	272148	»	280403	»	280495	»	299529	»
261276	»	263881	»	272199	»	280404	»	280496	»	299530	»
261277	»	263882	»	272301	1938	280405	»	280497	»	299531	»
261278	»	263883	»	272302	»	280406	»	280498	»	299532	»
261279	»	263884	»	272303	»	280407	»	280499	»	299533	»
261280	»	263885	»	272305	»	280408	»	280606	1936	299534	»
261287	»	263886	»	272306	»	280409	»	280622	»	299535	»
261288	»	263887	»	272307	»	280410	»	280623	»	299536	»
261289	»	263888	»	272308	»	280411	»	280638	»	299537	»
261290	»	263889	»	272309	»	280412	»	280699	»	299538	»
261291	»	263890	»	272314	»	280413	»	281234	»	299539	»
261295	«	263891	»	272338	»	280414	»	281266	»	299540	»
261573	1935	263892	»	272339	»	280415	»	281267	«	299541	»
261578	»	263893	»	272340	»	280416	»	281613	1935	299542	»
261579	»	263894	»	272343	»	280417	»	281649	»	299515	»
261580	»	263895	»	272348	»	280418	»	281650	»	299546	»
261581	»	263896	»	272349	»	280419	»			299547	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
299548	1938	300200	1938	312727	1938	320809	1938	333656	1938	342941	1938
299549	»	300451	1934	312728	»	320810	»	333657	»	342942	»
299562	»	300452	»	312729	»	320811	»	333658	»	342943	»
299563	»	300459	»	312730	»	320812	»	333659	»	342944	»
299564	»	301005	1933	312731	»	320813	»	333660	»	342945	»
299565	»	301201	1938	312732	»	320814	»	333661	»	342946	»
299566	»	301202	»	312733	»	320815	»	333664	»	342947	»
299567	»	301204	»	312736	»	320816	»	333665	»	342949	»
299568	»	301205	»	312738	»	320817	»	333666	»	342950	»
299569	»	301206	»	312744	»	320818	»	333667	»	342951	»
299570	»	301207	»	312745	»	320819	»	333668	»	342952	»
299585	»	301208	»	312746	»	320822	»	333669	»	342953	»
299586	»	301215	»	312747	»	320823	»	333678	»	342954	»
299587	»	301218	»	312748	»	320824	»	333680	»	342955	»
299588	»	301219	»	312749	»	320826	»	333681	»	342956	»
299592	»	301221	»	312750	»	320827	»	333682	»	342957	»
299593	»	301222	»	312751	»	320828	»	333685	»	342958	»
299599	»	301226	»	312752	»	320829	»	333686	»	342959	»
299600	»	301229	»	312753	»	320830	»	333695	»	342960	»
300003	1934	301230	»	312754	»	320832	»	333696	»	342961	»
300006	»	301231	»	312755	»	320833	»	333698	»	342962	»
300090	»	301232	»	312756	»	320834	»	333699	»	342963	»
300101	1938	301233	»	312757	»	320835	»	333700	»	342964	»
300102	»	301234	»	312758	»	320838	»	334813	1932	342965	»
300103	»	301236	»	312759	»	320839	»	335582	1937	342968	»
300104	»	301237	»	312763	»	320840	»	336181	1933	342971	»
300105	»	301238	»	312766	»	320841	»	336183	»	342972	»
300116	»	301239	»	312767	»	320845	»	336184	»	342973	»
300117	»	301240	»	312768	»	320846	»	336185	»	342974	»
300118	»	301241	»	312769	»	320847	»	336213	1929	342975	»
300119	»	301242	»	312770	»	320851	»	336257	»	342976	»
300120	»	301243	»	312775	»	322459	1934	336258	»	342977	»
300122	»	301244	»	312778	»	322460	»	336259	»	342978	»
300123	«	301245	»	312780	»	322853	1936	336260	»	342979	»
300124	»	301246	»	312786	»	322859	»	337820	1909	342980	»
300125	»	301247	»	312789	»	322860	»	337892	»	342981	»
300126	»	301248	»	312798	»	322861	»	341101	1937	342982	»
300129	»	301251	»	312799	»	322889	»	341109	»	342983	»
300134	»	301252	»	312800	»	322890	»	341115	»	342984	»
300135	»	301255	»	313401	1937	322898	»	341136	»	342985	»
300136	»	301278	»	313402	»	322899	»	341137	»	342986	»
300139	»	301279	»	313406	»	322900	»	341157	»	342987	»
300140	»	301280	»	313407	»	323518	1931	341158	»	342988	»
300146	»	301281	»	313408	»	325905	1936	341159	»	342989	»
300147	»	301282	»	313409	»	325908	»	341160	»	342990	»
300148	»	301283	»	313413	»	325917	»	341162	»	342991	»
300149	»	301299	»	313446	»	325918	»	341163	»	342992	»
300150	»	301300	»	313490	»	325928	»	341164	»	342993	»
300151	»	302208	1934	313491	»	325929	»	342807	1936	342994	»
300152	»	302209	»	313492	»	325930	»	342820	»	342995	»
300153	»	303619	1935	313732	1930	325956	»	342826	»	342996	»
300154	»	303641	»	314415	1931	326738	1920	342853	»	342997	»
300155	»	303651	»	314474	»	327947	1934	342860	»	342998	»
300156	»	303652	»	314476	»	329558	1910	342867	»	343000	»
300157	»	303675	»	314477	»	329927	1931	342868	»	344328	»
300158	»	303683	»	314485	»	330000	»	342869	»	344329	»
300159	»	303686	»	315638	1924	330073	1923	342879	»	344330	»
300160	»	303690	»	315833	1927	330074	»	342912	1938	344331	»
300161	»	304133	1934	316177	1902	333603	1938	342913	»	344332	»
300162	»	304740	1909	316509	1921	333604	»	342918	»	344333	»
300163	»	304749	»	316510	»	333605	»	342919	»	344334	»
300164	»	305505	1930	317811	1934	333606	»	342920	»	344335	»
300165	»	306302	»	317812	»	333607	»	342921	»	344336	»
300166	»	306318	»	318202	1935	333608	»	342922	»	344337	»
300167	»	306388	»	318203	»	333609	»	342923	»	344338	»
300168	»	310414	1934	318204	»	333610	»	342924	»	344339	»
300169	»	310710	1936	318293	»	333612	»	342925	»	344340	»
300170	»	310749	»	318294	»	333613	»	342926	»	344341	»
300171	»	310758	»	318295	»	333618	»	342927	»	344342	»
300172	»	310775	»	318296	»	333619	»	342928	»	344343	»
300174	»	310778	»	318352	1928	333620	»	342929	»	344344	»
300175	»	310794	»	319204	1936	333621	»	342930	»	344345	»
300183	»	310795	»	319292	»	333622	»	342931	»	344846	»
300184	»	311084	1925	319719	1933	333625	»	342932	»	344347	»
300189	»	311085	»	320801	1938	333628	»	342933	»	344358	»
300190	»	311086	»	320802	»	333629	»	342934	»	344359	»
300191	»	311699	1909	320803	»	333630	»	342935	»	344360	»
300192	»	311972	1922	320804	»	333640	»	342936	»	344361	»
300193	«	312704	1938	320805	»	333641	»	342937	»	344363	»
300194	»	312713	»	320806	»	333653	»	342938	»	344364	»
300195	»	312723	»	320807	»	333654	»	342939	»	344365	»
300199		312724	»	320808	»	333655	»	342940	»	344367	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
344368	1938	356234	1938	357855	1938	362320	1938	366528	1938	382279	1937
344369	»	356235	»	357856	»	362321	»	366529	»	382910	1935
344370	»	356236	»	357857	»	362322	»	366530	»	382921	»
344371	»	356237	»	357858	»	362323	»	366540	»	382926	»
344372	»	356238	»	357859	»	362329	»	366541	»	382931	»
344373	»	356245	»	357860	»	362330	»	366542	»	382954	»
344374	»	356259	»	357861	»	362331	»	366543	»	382964	»
344375	»	356927	»	357862	»	362332	»	366544	»	382965	»
344376	»	356928	»	357863	»	362333	»	366545	»	382966	»
344377	»	356929	»	357864	»	362334	»	366553	»	382974	»
344378	»	356930	»	357865	»	362336	»	366554	»	383173	1937
344379	»	356931	»	357866	»	362337	»	366555	»	383197	»
344382	»	356932	»	357867	»	362338	»	366556	»	383932	1934
344384	»	356933	»	357868	»	362339	»	366557	»	384109	1932
344385	»	356934	»	357869	»	362340	»	366558	»	384118	»
344386	»	356935	»	357870	»	362341	»	366559	»	384425	1927
344388	»	356936	»	357871	»	362342	»	366560	»	385387	1931
344392	»	356937	»	357872	»	362343	»	366566	»	386419	1937
344393	»	356938	»	357873	»	362344	»	366567	»	386427	»
344394	»	356939	»	357874	»	362346	»	366568	»	386428	»
344395	»	356940	»	357875	»	362347	»	366569	»	386429	»
344399	»	356941	»	357876	»	362348	»	366570	»	386430	»
344400	»	356949	»	357877	»	362349	»	366571	»	386431	»
345117	1909	356950	»	357879	»	362350	»	366572	»	386432	»
346379	1934	356951	»	357880	»	362352	»	366573	»	386433	»
346380	»	356952	»	357881	»	362355	»	366575	»	386434	»
348112	1938	356953	»	357882	»	362356	»	366579	»	386435	»
348113	»	356961	»	357883	»	362357	»	366581	»	386436	»
348114	»	356962	»	357884	»	362359	»	366582	»	386437	»
348130	»	356963	»	357885	»	362366	»	366586	»	386438	»
348135	»	356964	»	357886	»	362367	»	366588	»	386439	»
348136	»	356965	»	357887	»	362368	»	366589	»	386440	»
348137	»	356966	»	357888	»	362369	»	366590	»	386441	»
348138	»	356967	»	357889	»	362370	»	366591	»	386442	»
348139	»	356968	»	357890	»	362373	»	366592	»	386443	»
348140	»	356970	»	357891	»	362374	»	366595	»	386444	»
348141	»	356971	»	357892	»	362375	»	366596	»	386445	»
348142	»	356972	»	357893	»	362376	»	368006	1936	386446	»
348143	»	356973	»	357894	»	362381	»	368015	»	386447	»
348144	»	356974	»	358459	1911	362382	»	369177	1932	386448	»
348145	»	356975	»	358460	»	362383	»	369386	1936	386449	»
348146	»	356976	»	359833	1938	362384	»	370828	1933	386450	»
348147	»	356977	»	359834	»	362385	»	370867	»	386451	»
348148	»	356979	»	359835	»	362386	»	375964	1936	386452	»
348149	»	356984	»	359836	»	362387	»	375986	»	386453	»
348150	»	356985	»	359837	»	362388	»	376000	»	386454	»
348151	»	356986	»	359838	»	362389	»	377627	1934	386455	»
348152	»	356987	»	359839	»	362390	»	378021	1936	386475	»
348153	»	356988	»	359840	»	362391	»	378074	»	386476	»
348154	»	356989	»	359841	»	362392	»	378092	»	386477	»
348157	»	356990	»	359842	»	362393	»	378123	1931	386486	»
348159	»	357000	»	359843	»	362394	»	378175	1919	386487	»
348162	»	357801	»	359844	»	362395	»	378176	»	386488	»
348163	»	357802	»	359845	»	362396	»	379103	1935	389562	1928
348170	»	357803	»	359846	»	362397	»	379104	»	389811	1937
348182	»	357804	»	359848	»	362398	»	379263	1937	389822	»
348183	»	357805	»	359849	»	362601	1937	379267	»	389824	»
348184	»	357811	»	361449	1937	362602	»	379268	»	389825	»
348186	»	357816	»	362054	1936	362603	»	379269	»	389827	»
348189	»	357817	»	362055	»	362604	»	379295	»	389828	»
348190	»	357818	»	362056	»	362619	»	379296	»	389834	»
348191	»	357819	»	362058	»	362620	»	379297	»	389845	»
348195	»	357822	»	362061	»	362640	»	379298	»	389865	»
348196	»	357823	»	362099	»	362641	»	379299	»	389876	»
348197	»	357829	»	362301	1938	366502	1938	379300	»	389877	»
348198	»	357830	»	362302	»	366503	»	379822	1931	389878	»
348199	»	357831	»	362303	»	366512	»	379823	»	389880	»
348200	»	357832	»	362304	»	366513	»	379824	»	389881	»
349013	1934	357833	»	362305	»	366514	»	379838	»	389895	»
349909	1930	357835	»	362306	»	366515	»	380322	1935	389897	»
350313	1936	357838	»	362307	»	366516	»	380340	»	390136	1933
350357	»	357839	»	362308	»	366517	»	380342	»	390188	»
353372	»	357840	»	362309	»	366518	»	380384	»	390198	»
354301	1931	357841	»	362310	»	366519	»	381528	1934	390701	1938
354302	»	357842	»	362311	»	366520	»	381552	»	390702	»
354303	»	357844	»	362312	»	366521	»	382209	1937	390703	»
356227	1938	357845	»	362313	»	366522	»	382228	»	390704	»
356228	»	357850	»	362314	»	366523	»	382250	»	390705	»
356229	»	357851	»	362315	»	366524	»	382266	»	390706	»
356230	»	357852	»	362316	»	366525	»	382267	»	390707	»
356232	»	357853	»	362317	»	366526	»	382268	»	390708	»
356233	»	357854	»	362318	»	366527	»	382269	»	390709	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
390710	1938	402061	1911	413858	1935	436236	1934	453984	1937	461495	1938
390711	»	402062	»	413859	»	436804	1932	453985	»	461496	»
390712	»	402063	»	413869	»	436888	»	453986	»	461497	»
390713	»	402219	1934	413893	»	436894	»	453987	»	461499	»
390714	»	402414	1930	413977	1932	438626	1936	453988	»	461500	»
390715	»	402415	»	414309	1938	438630	»	453989	»	462571	1932
390716	»	402416	»	414310	»	438635	»	453995	»	462743	1931
390907	»	402663	1934	414311	»	438643	»	453996	»	462744	»
390908	»	403183	1937	414320	»	438644	»	454613	1908	462794	»
390909	»	403185	»	414321	»	438645	»	454909	1935	465001	1938
390911	»	403186	»	414322	»	438689	»	454959	»	465002	»
390912	»	405265	1931	414323	»	439616	1930	454976	»	465003	»
390913	»	405821	1937	414324	»	439617	»	454994	»	465004	»
390914	»	405841	»	414325	»	439674	»	455333	1934	465005	»
390916	»	405869	»	414326	»	440302	1928	455334	»	465010	»
390917	»	405879	»	414327	»	441231	1927	455818	1936	465011	»
390922	»	406574	1933	414328	»	441232	»	456769	1934	465027	»
390923	»	406602	1937	414335	»	441233	»	456877	1937	465028	»
390924	»	406667	»	414336	»	441488	1932	456378	»	465031	»
390925	»	406692	»	414337	»	441542	1928	456888	»	465037	»
390930	»	406908	»	414338	»	441618	1934	456890	»	465038	»
390931	»	406956	»	414339	»	441640	»	456891	»	465039	»
390932	»	408001	1930	414340	»	442002	»	457207	1924	465041	»
390938	»	408479	1915	414343	»	444614	1909	457388	1934	465042	»
390939	»	408483	»	414345	»	446000	1933	457818	1936	465043	»
390940	»	408484	»	414348	»	447192	1928	457825	»	465044	»
390941	»	408485	»	414349	»	448664	1926	457828	»	465045	»
390942	»	408486	»	414355	»	448701	1938	457830	»	465046	»
390943	»	408487	»	414356	»	448702	»	457831	»	465077	»
390944	»	408488	»	414357	»	448705	»	458726	1935	465080	»
390947	»	408497	»	414358	»	448706	»	458778	»	465081	»
390948	»	408498	»	414387	»	448707	»	458779	»	465082	»
390949	»	408499	»	414388	»	448719	»	458866	1930	465083	»
390950	»	408500	»	414389	»	448720	»	460024	1935	465085	»
390951	»	409501	1938	414390	»	448721	»	461415	1938	465086	»
390952	»	409502	»	414391	»	448722	»	461416	»	467422	1937
390953	»	409507	»	414392	»	448723	»	461417	»	467423	»
390954	»	409509	»	415707	1933	448724	»	461418	»	467427	»
390956	»	409511	»	417805	1930	448725	»	461419	»	467492	»
390957	»	409512	»	417891	»	448726	»	461420	»	467493	»
390958	»	409513	»	417892	»	448727	»	461421	»	467809	1933
390959	»	409514	»	417893	»	448755	»	461422	»	467811	»
390960	»	409515	»	417894	»	448757	»	461426	»	467813	»
390961	»	409525	»	417895	»	448761	»	461427	»	467833	»
390962	»	409527	»	417932	1935	448762	»	461428	»	467834	»
390963	»	409528	»	417985	»	448764	»	461429	»	467885	»
390964	»	409529	»	417886	»	448765	»	461430	»	467886	»
390965	»	409531	»	420231	1937	448766	»	461431	»	467893	»
390966	»	409532	»	420232	»	448467	»	461432	»	468027	1935
390968	»	409533	»	420233	»	448774	»	461433	»	468034	»
390970	»	409534	»	420238	»	448775	»	461434	»	468035	»
390971	»	409539	»	420273	»	448776	»	461435	»	468036	»
390972	»	409540	»	420274	»	448777	»	461441	»	468059	»
390973	»	409548	»	420286	»	448782	»	461442	»	468901	1938
390975	»	409553	»	420415	»	448783	»	461446	»	468902	»
390976	»	409554	»	420417	»	448784	»	461447	»	468903	»
390977	»	409555	»	420418	»	448785	»	461448	»	468904	»
390978	»	409556	»	420423	»	448786	»	461449	»	468905	»
390979	»	409562	»	420458	»	448787	»	461450	»	468906	»
390980	»	409570	»	420459	»	448788	»	461451	»	468907	»
390993	»	409571	»	420463	»	448789	»	461452	»	468908	»
390994	»	409572	»	420464	»	448790	»	461453	»	468911	»
390999	»	409581	»	420467	»	448791	»	461454	»	468912	»
392485	1929	409582	»	420468	»	448792	»	461455	»	468919	»
392534	1932	409583	»	420469	»	448793	»	461456	»	468920	»
394026	1938	409584	»	420900	1911	448794	»	461457	»	468921	»
394027	»	409585	»	426033	1929	448795	»	461458	»	468922	»
394028	»	409586	»	427785	1932	448796	»	461459	»	468923	»
394029	»	409587	»	427787	»	448797	»	461465	»	468924	»
394037	»	409588	»	428154	1930	448798	»	461466	»	468927	»
394038	»	409589	»	430487	1936	448799	»	461473	»	468928	»
394039	»	409590	»	430793	1927	448800	»	461474	»	468940	»
395693	1935	409591	»	430811	1933	450597	1934	461483	»	468941	»
395697	»	409592	»	430812	»	450826	1932	461486	»	468946	»
395698	»	409593	»	430817	»	450846	»	461487	»	468947	»
396084	1936	409600	»	431254	1909	453192	1923	461488	»	468948	»
396095	»	412452	1930	435583	1935	453501	1935	461489	»	468957	»
398533	1931	412453	»	435953	1929	453502	»	461490	»	468958	»
400393	1920	412729	1919	436221	1934	453980	1937	461491	»	468964	»
402058	1911	412730	»	436222	»	453981	»	461492	1938	468968	»
402059	1911	412731	1919	436226	»	453982	»	461493	»	468969	»
402060	»	413265	1932	436235	»	453983	»	461494	»	468974	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
468975	1938	469000	1938	472963	1935	476538	1921	479364	1932	481599	1935
468976	»	469139	1930	472964	»	476539	»	479531	1937	482639	»
468977	»	470536	1924	472965	»	476540	»	480602	1921	482640	»
468979	»	470537	»	472966	»	476541	»	481512	1935	482641	»
468982	»	470538	»	474580	1932	476542	»	481531	»	483034	1934
468983	»	470544	»	475306	1937	477616	1930	481532	»	—	
468984	»	470545	»	475332	»	477688	»	481580	»	—	
468985	»	472804	1909	475366	»	477689	»	481593	»	—	
468986	»	472892	»	475388	»	477690	»	481594	»	—	
468988	»	472909	1935	475659	1931	477691	»	481595	»	—	
468989	»	472953	»	476271	1936	478439	1931	481596	»	—	
468990	»	472960	»	476536	1921	479093	1934	481597	»	—	
468991	»	472961	»	476537	»	479329	1932	481598	»	—	

Distinta delle Cedole, non più pagabili in conto interessi,

che devono stare unite alle Obbligazioni di estrazioni anteriori alla 72ª (1939).

Numero ordinale dell'estrazione	ANNO	NUMERO E SCADENZA DELLE CEDOLE dal				al		
28ª	1895	N.	65	1° aprile	1896	66	1° ottobre	1896
32ª	1899	»	73	id.	1900	87	1° aprile	1907
35ª	1902	»	79	id.	1903		id.	
39ª	1906	»	87	id.	1907		—	
41ª	1908	»	91	id.	1909	108	1° ottobre	1917
42ª	1909	»	93	id.	1910		id.	
43ª	1910	»	95	id.	1911		id.	
44ª	1911	»	97	id.	1912		id.	
45ª	1912	»	99	id.	1913		id.	
46ª	1913	»	101	id.	1914		id.	
47ª	1914	»	103	id.	1915		id.	
48ª	1915	»	105	id.	1916		id.	
49ª	1916	»	107	id.	1917		id.	
50ª	1917	»	—	Prive di cedole	—		—	
51ª	1918	»	111	1° aprile	1919	129	1° aprile	1928
52ª	1919	»	113	id.	1920		id.	
53ª	1920	»	115	id.	1921		id.	
54ª	1921	»	117	id.	1922		id.	
55ª	1922	»	119	id.	1923		id.	
56ª	1923	»	121	id.	1924		id.	
57ª	1924	»	123	id.	1925		id.	
58ª	1925	»	125	id.	1926		id.	
59ª	1926	»	127	id.	1927		id.	
60ª	1927	»	129	id.	1928		—	
61ª	1928	»	131	id.	1929	150	1° ottobre	1938
62ª	1929	»	133	id.	1930		id.	
63ª	1930	»	135	id.	1931		id.	
64ª	1931	»	137	id.	1932		id.	
65ª	1932	»	139	id.	1933		id.	
66ª	1933	»	141	id.	1934		id.	
67ª	1934	»	143	id.	1935		id.	
68ª	1935	»	145	id.	1936		id.	
69ª	1936	»	147	id.	1937		id.	
70ª	1937	»	149	id.	1938		id.	
71ª	1938	»	—	Prive di cedole	—		—	

(4102)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

3100892 Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 215 del 14 settembre 1939-XVII
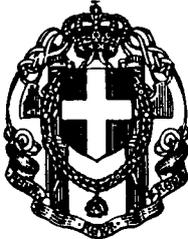
PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. **1814.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Pisa.

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. **1815.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Bologna.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1314.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Pisa, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2278, e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2225, e successivi;
Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Pisa, approvato con il Regio decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2409;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto il Regio decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2298 con cui il Regio Istituto superiore d'ingegneria di Pisa è stato aggregato alla Regia Università della stessa sede come Facoltà;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme ancora in vigore dello statuto del R. Istituto superiore d'ingegneria di Pisa.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Pisa risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 23. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Pisa

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

TITOLO I.
Costituzione dell'Università e norme sull'insegnamento.

Art. 1.

La Regia Università di Pisa comprende le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di lettere e filosofia;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Facoltà di farmacia;
6. Facoltà d'ingegneria;
7. Facoltà di agraria;
8. Facoltà di medicina veterinaria.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso il seminario per le scienze giuridiche e politiche.
Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso il seminario per le filologie classica e moderna, per la storia e geografia e per la filosofia.

Art. 2.

Le Facoltà di cui all'articolo precedente conferiscono le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 3.

Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree nelle varie parti del Capo II del presente statuto, e viene impartito sotto forma di lezioni, di colloqui, esercitazioni, secondo quanto è ivi stabilito e pubblicato annualmente nei manifesti delle Facoltà.
Per ogni insegnamento devono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti.

Art. 4.

Entro il mese di giugno ciascuna Facoltà approva e coordina i programmi dei vari corsi per l'anno successivo e li pubblica insieme all'orario.

Art. 5.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dalle rispettive Facoltà.

Art. 6.

Ogni libero docente deve presentare alla Facoltà alla quale il suo insegnamento appartiene, entro il mese di aprile, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.
Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio dei musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.
Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia Università di Pisa.

Art. 7.

I corsi pareggiati devono essere per estensione di materie, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati possono avere durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.

TITOLO II.

Studenti ed esami.

Art. 8.

Lo studente che abbia seguito uno o più anni di studio in un corso di laurea, può, nei primi due mesi dell'anno accademico, chiedere di passare ad altro corso, ma non può essere iscritto che al primo anno di questo.

Tuttavia la Facoltà, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati dallo studente e segnatamente dell'affinità degli studi compiuti con quelli del corso cui intende passare, può ammetterlo ad un anno successivo al primo. In ogni caso la Facoltà determina il numero minimo di materie che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per il conseguimento della laurea e consiglia il piano degli studi.

Art. 9.

Coloro i quali chiedono il passaggio di cui all'articolo precedente devono essere forniti del titolo prescritto dalla legge per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 10.

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche ai laureati o diplomati che si iscrivono per il conseguimento di una nuova laurea.

Art. 11.

Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire. Il libretto con le firme dei professori, dei quali lo studente ha dichiarato di voler seguire i corsi, deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'inizio delle lezioni. Lo studente deve anche segnare il proprio nome e cognome in un registro tenuto a tale uopo dal professore stesso.

L'iscrizione non è valida se lo studente non abbia ottemperato a entrambe le prescrizioni.

Nei primi dieci giorni di giugno gl'insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai rispettivi corsi, e lo studente deposita subito il libretto in segreteria, senza di che non può essere ammesso agli esami.

Art. 12.

Non è ammessa l'iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Art. 13.

Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame, salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti.

Art. 14.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo quanto stabilisce ciascuna Facoltà.

Art. 15.

Gli esami di profitto e di laurea sono pubblici e si sostengono nelle epoche indicate dall'art. 164 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 16.

Le iscrizioni agli esami si compiono presso la segreteria dell'Università.

Chiuse le iscrizioni, la segreteria ne rimette le note ai Presidi delle Facoltà, i quali curano la pubblicazione dell'orario degli esami.

Gli esami speciali, che consistono esclusivamente in sole prove orali, hanno luogo, di regola, in due appelli in giorni diversi.

Art. 17.

Il contenuto dell'esame di laurea è determinato, a seconda delle varie Facoltà dalle disposizioni contenute nel Capo II di questo statuto.

La dissertazione scritta (completa ed in tre copie) ed i titoli dei quesiti da discutersi oralmente (in numero di tre) debbono essere presentati alla segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 18.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi del l'art. 96 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 19.

I professori ufficiali e i liberi docenti devono accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritengono opportuno.

Art. 20.

Allorquando in un corso determinato qualcuno degli studenti venga meno ai doveri della disciplina, l'insegnante deve riferire al Rettore affinchè prenda gli opportuni provvedimenti.

Art. 21.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTÀ.

TITOLO III.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 22.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

a) la laurea in giurisprudenza;
b) la laurea in scienze politiche.

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 24.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da dui scelti fra i complementari.

Art. 25.

Ciascun corso della Facoltà è impartito dall'insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorra, da esercitazioni.

Art. 26.

Gli esami sulle materie biennali devono vertere sui programmi svolti nel biennio con facoltà per lo studente di sostenere invece due esami annuali.

Art. 27.

Gli studenti iscritti per la laurea in giurisprudenza non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto processuale civile, di diritto agrario, di diritto privato comparato, prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato; di storia del diritto italiano prima della storia di diritto romano; di diritto amministrativo, di diritto corporativo, di diritto industriale, di legislazione del lavoro prima del diritto costituzionale; di scienza delle finanze e diritto finanziario prima della economia politica corporativa; di diritto e procedura penale prima delle istituzioni di diritto privato e del diritto costituzionale.

Art. 28.

Gli studenti iscritti per la laurea in scienze politiche non possono sostenere gli esami degl'insegnamenti di diritto internazionale, diritto amministrativo, diritto corporativo, diritto costituzionale italiano e comparato e legislazione del lavoro prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; di politica economica e finanziaria prima dell'economia politica corporativa.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accertati dalla commissione esaminatrice.

Art. 30.

I laureati in scienze politiche possono essere iscritti con abbreviazione di due anni per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, purchè due degli esami complementari da essi superati siano stati sostenuti in materie scelte fra quelle fondamentali per la laurea in giurisprudenza.

I laureati in giurisprudenza possono essere iscritti con abbreviazione di due o più anni per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

I laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole possono, a giudizio della Facoltà, essere iscritti con abbreviazione di uno o più anni pel conseguimento della laurea in giurisprudenza o di quella in scienze politiche.

La Facoltà determina, caso per caso, tanto per i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, quanto per i laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti a formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 31.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario per le scienze giuridiche e politiche, che ha lo scopo di addestrare gli studenti ai metodi di ricerca scientifica e di dare ad essi la preparazione pratica. Il seminario, per annuale deliberazione della Facoltà, può essere diviso in sezioni.

Art. 32.

Per raggiungere tali fini, nel seminario:

a) è curata la formazione di una biblioteca speciale;

b) sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della Facoltà o corsi speciali su parti di esse;

c) si promuovono conferenze e discussioni con gli studenti;

d) si tengono esercitazioni pratiche.

Art. 33.

Il Consiglio direttivo del seminario è costituito dai professori di ruolo della Facoltà giuridica: esso elegge ogni anno nel proprio seno un direttore con facoltà di conferma. Funge da segretario il professore più giovane.

Art. 34.

Nella seconda metà di novembre i professori, che intendano partecipare ai lavori del seminario secondo il piano deliberato dalla Facoltà, sono invitati dal direttore a presentare il programma del loro corso e delle loro esercitazioni e ad indicare le ore per queste prescelte.

Art. 35.

Al Seminario hanno facoltà d'iscriversi gli studenti delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia presso la Università di Pisa e i laureati in giurisprudenza anche se provenienti da altre Università. Dietro favorevole avviso del consiglio direttivo, l'iscrizione può anche essere accordata a studenti di altre Facoltà.

La tassa annua da pagarsi dagli iscritti è di L. 40.

Art. 36.

Agli studenti, che abbiano frequentato per un anno i corsi del seminario, viene rilasciato un certificato dei lavori compiuti a firma dei professori che li hanno diretti e del direttore del seminario.

TITOLO IV.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 37.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lettere;

b) la laurea in filosofia.

Art. 38.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il concorso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica greca e latina.
2. Epigrafia greca.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia della lingua italiana.
5. Storia del Risorgimento.
6. Sanscrito.
7. Paleografia e diplomatica.
8. Lingua e letteratura francese.
9. Lingua e letteratura tedesca.
10. Lingua e letteratura inglese.
11. Lingua e letteratura spagnola.
12. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », possono essere riuniti in una unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Storia delle religioni.
6. Storia dele Risorgimento.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia delle dottrine economiche.
10. Letteratura greca.
11. Economia politica corporativa.

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere uniti in unica cattedra; in tal caso il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 40.

Gl'insegnamenti delle materie indicate negli articoli precedenti vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed esercitazioni.

Art. 41.

Le esercitazioni si svolgono negli Istituti seguenti:

Istituto di geografia generale;
Istituto di archeologia;
Istituto di glottologia sperimentale;
Istituto di paleografia e diplomatica;
Istituto di storia dell'arte;
Istituto di storia antica.

Art. 42.

La prova scritta di traduzione latina viene giudicata con voto separato da quello dell'esame orale.

Art. 43.

Gli esami sono dati per singole materie su programmi pubblicati dalla Facoltà al principio dell'anno. Tali programmi, oltre i corsi da svolgere dagli insegnanti, possono contenere indicazioni di opere che il candidato deve interpretare e di argomenti e questioni di carattere fondamentale, che egli deve conoscere e sapere esporre e discutere.

Art. 44.

Alla fine del 4° anno lo studente può presentare la dissertazione scritta per la laurea. L'argomento della dissertazione può riferirsi a qualsiasi delle materie professate nella Facoltà, entro i limiti di cui all'articolo seguente.

Art. 45.

La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche, o geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche.

Art. 46.

I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia possono essere ammessi al 4° anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami dei seguenti insegnamenti:

filosofia teoretica; filosofia morale; storia della filosofia; pedagogia; un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche; un insegnamento complementare che non sia stato seguito per la laurea in lettere.

I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere, possono essere ammessi al 4° anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami dei seguenti insegnamenti:

letteratura greca; filologia romanza; glottologia; archeologia e storia dell'arte greca e romana; storia dell'arte medioevale e moderna; geografia.

Art. 47.

Alla Facoltà è annesso un seminario, diviso in 4 sezioni: filologia classica, filologia moderna, storia e geografia, filosofia.

Il seminario ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale e alla ricerca scientifica.

Art. 48.

Si possono iscrivere al seminario:

a) gli studenti del 2° biennio della Facoltà di lettere e filosofia;
b) studenti di altre Facoltà o Scuole;
c) laureati.

L'ammissione delle persone, di cui alle lettere *b*) o *c*) è subordinata al parere del Preside della Facoltà, anche in relazione al numero degli studenti di cui alla lettera *a*).

L'iscrizione può essere così alle sezioni, di cui all'articolo precedente come a singole materie.

Gl'iscritti appartenenti alla Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa. Quelli invece appartenenti

alle altre Facoltà e i laureati devono pagare la tassa annua di L. 100. I fuori corso delle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali sono tenuti a pagare la tassa annua di L. 50; però se frequentano il corso di grammatica greca e latina devono essi pure pagare la tassa di L. 100.

Gli assistenti volontari a cattedre della Facoltà iscritti al seminario, sono esenti dalla tassa annua.

Art. 49.

Ai frequentatori del seminario possono essere rilasciati certificati di assiduità e certificati di profitto sia in singole materie, sia per intere sezioni.

Art. 50.

Nei certificati, di cui all'articolo precedente, sono esplicitamente indicate le singole materie alle cui esercitazioni ha partecipato l'iscritto e sono firmati dai rispettivi professori e controfirmati dal Preside della Facoltà.

TITOLO V.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 51.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 52.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *biennio*:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Puericoltura.
5. Semeiotica medica.
6. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
7. Radiologia.
8. Idrologia medica.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Gli insegnamenti biennali di « fisiologia umana » di « patologia generale » e di « patologia speciale medica » comportano ciascuno un colloquio alla fine del primo anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 53.

Gl'istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

Anatomia umana normale;
Fisiologia umana;
Patologia generale;
Farmacologia;
Patologia speciale medica e metodologia clinica;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Anatomia ed istologia patologica;
Clinica medica generale e terapia medica;
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Clinica pediatrica;
Clinica ostetrica e ginecologica;

Igiene;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Educazione fisica.

Art. 54.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria in tre copie nel termine prescritto dall'articolo 17. Sulla dissertazione riferisce e discute un relatore: alla discussione possono prendere parte tutti i membri della commissione ed almeno due designati dal Preside.

Art. 55.

I laureati o diplomati e gli studenti di qualunque Facoltà o Scuola di carattere universitario, purchè forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione alla laurea in medicina e chirurgia, possono essere iscritti a quell'anno di corso che sia compatibile col vigente ordinamento degli studi, a giudizio della Facoltà medesima.

TITOLO VI.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 56.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti:

laurea in chimica;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali.

Presso la Facoltà è tenuto anche il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 57.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze.

Art. 58.

Gl'insegnamenti sono impartiti in corsi di lezioni cattedratiche o in corsi di laboratorio; i corsi di lezioni cattedratiche sono integrati, per le discipline per cui è necessario, da esercitazioni orali, grafiche o sperimentali, secondo l'orario da stabilirsi dalla Facoltà.

Per i corsi di lezioni cattedratiche integrati da esercitazioni, la frequenza comprende simultaneamente i corsi di lezioni e le esercitazioni relative.

Art. 59.

Oltre le lezioni e le esercitazioni, di cui all'articolo precedente, hanno luogo conferenze, escursioni, visite a istituti scientifici e a stabilimenti industriali, secondo quanto viene concordato anno per anno dalla Facoltà con l'autorizzazione del Rettore.

Art. 60.

Gli istituti scientifici della Facoltà sono:

Istituto di chimica;
Istituto di fisica;
Istituto di chimica fisica;
Istituto e orto botanico;
Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
Istituto e museo di geologia e paleontologia;
Istituto e museo di mineralogia;
Istituto di astronomia e geodesia;
Istituto di matematica;
Scuola di disegno.

Art. 61.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica agraria.
6. Elettrochimica.
7. Chimica di guerra.
8. Impianti industriali chimici.
9. Fisica superiore.
10. Fisica teorica.
11. Fisica tecnica.
12. Spettroscopia.
13. Zoologia generale.
14. Botanica.
15. Fisiologia generale.
16. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
17. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
18. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

I due insegnamenti biennali di « chimica farmaceutica e tossicologica » e di « chimica fisica con esercitazioni » importano ciascuno due distinti esami uno alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 62.

La frequenza del corso di chimica generale e inorganica deve precedere l'iscrizione ai corsi di chimica analitica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica bromatologica, chimica agraria, chimica fisica, chimica industriale, elettrochimica.

La frequenza del corso di chimica organica deve precedere l'iscrizione al corso di chimica biologica.

La frequenza del corso di istituzioni di matematiche deve precedere l'iscrizione al corso di chimica fisica.

La frequenza del corso di analisi matematica algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica infinitesimale.

La frequenza dei corsi di analisi matematica algebrica e infinitesimale deve precedere l'iscrizione al corso di fisica teorica.

Art. 63.

L'esame di chimica generale e inorganica deve precedere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica, chimica bromatologica, chimica agraria, chimica fisica, chimica analitica, chimica industriale, elettrochimica.

L'esame di chimica organica deve precedere gli esami di chimica biologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica bromatologica.

L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere l'esame di chimica fisica.

L'esame di analisi matematica algebrica e infinitesimale deve precedere l'esame di fisica teorica.

Art. 64.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Astronomia.
6. Mineralogia.
7. Geodesia.
8. Fisica terrestre.
9. Meccanica superiore.
10. Meccanica statistica.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio: le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 65.

La frequenza del corso di analisi matematica algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica infinitesimale.

La frequenza del corso di fisica sperimentale (biennale) deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica, chimica fisica.

La frequenza del corso di chimica generale e inorganica, con elementi di organica deve precedere l'iscrizione al corso di chimica fisica.

La frequenza del corso di analisi matematica deve precedere l'iscrizione ai corsi di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

Art. 66.

L'esame di fisica sperimentale (biennale) deve precedere gli esami di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica, chimica fisica.

L'esame di chimica generale e inorganica con elementi di organica deve precedere l'esame di chimica fisica.

L'esame di analisi matematica algebrica e infinitesimale deve precedere gli esami di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

Art. 67.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Teoria delle funzioni.
5. Geometria differenziale.

6. Fisica teorica.
7. Fisica superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Astronomia.
10. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 68.

La frequenza del corso di analisi matematica algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica infinitesimale.

La frequenza del corso di analisi matematica infinitesimale deve precedere l'iscrizione ai corsi di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

La frequenza del corso di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica matematica, astronomia, geodesia, geometria superiore.

La frequenza del corso di meccanica razionale deve precedere l'iscrizione al corso di meccanica superiore.

Art. 69.

L'esame di analisi matematica algebrica e infinitesimale deve precedere gli esami di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

L'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica.

L'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di meccanica superiore.

Art. 70.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Calcoli numerici e grafici.
3. Teoria delle funzioni.
4. Geometria differenziale.
5. Geometria superiore.
6. Meccanica superiore.
7. Fisica matematica.
8. Fisica tecnica.
9. Fisica terrestre.
10. Elettrotecnica.
11. Astronomia.
12. Spettroscopia.
13. Geodesia.
14. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per esssere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 71.

La frequenza del corso di analisi matematica algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica infinitesimale.

La frequenza del corso di analisi matematica infinitesimale deve precedere l'iscrizione ai corsi di analisi superiore, fisica superiore, fisica teorica, fisica matematica.

La frequenza del corso di fisica sperimentale deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica superiore, fisica teorica, fisica matematica.

La frequenza del corso di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere l'iscrizione ai corsi di astronomia, geodesia, fisica matematica, geometria superiore.

La frequenza del corso di meccanica razionale con elementi di statica grafica deve precedere l'iscrizione al corso di meccanica superiore.

Art. 72.

Gli esami di analisi matematica algebrica e infinitesimale devono precedere gli esami di analisi superiore, fisica superiore, fisica teorica, fisica matematica.

L'esame di fisica sperimentale, deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica.

L'esame di matematica razionale con elementi di statica grafica deve precedere l'esame di meccanica superiore.

Art. 73.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica biologica.

4. Antropologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Paleontologia.
7. Entomologia agraria.
8. Fisiologia vegetale.
9. Patologia vegetale.
10. Genetica.
11. Geografia fisica.
12. Petrografia.
13. Fisica terrestre e climatologia.
14. Igiene.
15. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente è tenuto inoltre a frequentare per due anni un laboratorio scelto fra quelli di: botanica, zoologia, e anatomia comparata, mineralogia, geologia. Quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di mineralogia o di geologia, lo studente deve frequentare (per un anno) anche il laboratorio di botanica o di zoologia. Viceversa quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di botanica o di zoologia e anatomia comparata, lo studente deve frequentare, per un anno, il laboratorio di geologia o di mineralogia.

Art. 74.

La frequenza dei corsi di botanica e di zoologia deve precedere l'iscrizione al corso di paleontologia.

L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere gli esami di fisica e di statistica.

Gli esami di botanica e di zoologia (biennali) devono precedere l'esame di paleontologia.

Art. 75.

A coloro che ottengono l'iscrizione in base a una laurea già conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree, e semprechè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, sono convalidati le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente già sostenuti; gli altri corsi o esami sono convalidati nel modo seguente:

1° Corsi vari di chimica per chimica generale e inorganica (con esercitazioni);

2° Corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche;

3° Fisiologia per fisiologia generale;

4° Biologia vegetale per patologia vegetale;

5° Botanica (corso annuale) per botanica (1 anno);

6° Zoologia (corso annuale) per zoologia (1 anno).

A coloro i quali ottengano l'iscrizione in base a una laurea già conseguita, non possono essere convalidati, oltre i corsi fondamentali già superati, più di due corsi complementari.

Art. 76.

Titolo di ammissione al bienno di studi propedeutici in ingegneria è il diploma di maturità classica o maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica algebrica e infinitesimale (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gl'insegnamenti 1, 2 e 3, sono sussidiati da esercitazioni orali e grafiche.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », per quelli di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni », valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 77.

La frequenza del corso di analisi matematica algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica infinitesimale.

La frequenza del corso di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere l'iscrizione al corso di geometria descrittiva con disegno.

Art. 78.

I laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in farmacia, in chimica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale, che intendano seguire un corso di studi per il conseguimento di altra laurea conferita dalla Facoltà, e purchè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere iscritti a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati, e su parere della Facoltà stessa, all'anno di corso qui di seguito indicato:

a) per il corso di laurea in chimica possono essere ammessi al 2°, 3° o eventualmente al 4° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale;

b) per il corso di laurea in fisica possono essere ammessi al 3° o al 4° anno i laureati in scienze matematiche e in ingegneria civile o industriale, e al 2° o al 3° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al 2° o al 3° anno a seconda degli studi fatti e degli esami superati. A coloro che sono forniti di altra laurea, le abbreviazioni che possono essere concesse saranno esaminate dalla Facoltà caso per caso;

c) per il corso di laurea in scienze matematiche possono essere ammessi al 4° anno i laureati in fisica; al 3° o 4° anno i laureati in ingegneria civile o industriale e al 2° o 3° anno i laureati in scienze naturali, in chimica, in chimica e farmacia, nonchè i giovani provenienti dalle accademie militari di artiglieria e genio, navale o aeronautica;

d) per le abbreviazioni di corso che possono essere concesse per il corso di laurea in matematica e fisica a coloro che abbiano conseguito altra laurea presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o presso la Facoltà d'ingegneria, viene deciso, caso per caso, finchè possibile, attenendosi alle norme stabilite per l'ammissione ai corsi per la laurea in fisica e per la laurea in scienze matematiche.

Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al 2° o al 3° anno del corso per la laurea in matematica e fisica, a seconda degli studi fatti e degli esami superati;

e) per il corso di laurea in scienze naturali i laureati in chimica e farmacia, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie e in fisica possono essere iscritti di regola al 2° anno e l'iscrizione al 3° anno può essere concessa in qualche caso a seconda degli studi fatti.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 79.

La Facoltà, nei casi di ammissione ai corsi delle diverse lauree con abbreviazione degli anni di studio, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, consiglia l'ordine di studi e stabilisce le precedenze d'iscrizione e di esame.

Art. 80.

Gli esami di profitto nelle materie che comportano le esercitazioni, le quali non formino corso a parte, in base alle norme stabilite per le singole lauree, vertono sulla materia del corso e su quella delle esercitazioni.

Art. 81.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, precedentemente presentata dal candidato, e di tre quesiti su argomenti indicati dal candidato all'atto della presentazione della dissertazione scritta, relativi a tre materie di insegnamento su cui abbia sostenuto esame, diversi dagli argomenti trattati nella dissertazione scritta.

Per la laurea in chimica la discussione è preceduta da una prova pratica il cui risultato forma pure oggetto della discussione.

Per le lauree in fisica, matematica e fisica, scienze naturali, la prova pratica ha luogo nel caso che la dissertazione di laurea non contenga risultati di esperimenti o di osservazioni eseguite ed elaborate dal laureando nei laboratori degli istituti della Facoltà.

Per la laurea in matematica e fisica la dissertazione di laurea può essere su argomento di fisica o di matematica; nel primo caso due argomenti orali devono essere di matematica e uno di una scienza sperimentale, nel secondo caso due argomenti orali debbono essere di una scienza sperimentale e uno di matematica.

TITOLO VII.

Facoltà di farmacia.

Art. 82.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 83.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Fisiologia vegetale.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.
8. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 84.

La frequenza della chimica generale ed inorganica deve precedere quella degli altri corsi di chimica.

La frequenza della chimica organica deve precedere quella delle materie in cui si utilizza la chimica organica (chimica farmaceutica, chimica biologica, chimica bromatologica, farmacologia, tecnica farmaceutica).

Analoghe precedenze sono stabilite per gli esami delle discipline indicate nei commi precedenti.

Il corso (biennale) di chimica farmaceutica e tossicologica importa l'esame alla fine di ogni anno.

Le esercitazioni (triennali) di chimica farmaceutica e tossicologica importano un esame alle fine di ogni anno.

Art. 85.

Alla Facoltà di farmacia appartiene l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, ma gli studenti che frequentano corsi della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia trovano anche nei rispettivi istituti le esercitazioni opportunamente dirette ai fini della Facoltà.

Art. 86.

Il compimento del periodo semestrale di pratica, necessario per la ammissione all'esame di laurea, deve essere attestato dal direttore di una farmacia autorizzata a tenere praticanti.

Art. 87.

Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche.

Art. 88.

Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della Facoltà, e il titolo di tre argomenti liberamente scelti e appartenenti a materia differente da quella sulla quale verte la dissertazione scritta.

Art. 89.

L'esame di laurea consiste nella discussione dei risultati ottenuti nelle prove pratiche e nella discussione pubblica della dissertazione scritta e degli argomenti prescelti; inoltre il candidato deve dare prova della conoscenza della farmacopea, delle piante medicinali e droghe, dell'arte del ricettare.

Art. 90.

Chi sia già provvisto di una laurea universitaria delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria o della laurea in ingegneria o in scienze agrarie, può aspirare ad abbreviazioni degli anni di studio per il conseguimento della laurea in farmacia.

Le ammissioni possono essere subordinate a prove suppletive da indicarsi dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO VIII.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 91.

La Facoltà di ingegneria comprende il triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica, aeronautica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio d'applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici, compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 92.

Nel triennio di applicazione sono insegnamenti fondamentali comuni ad entrambe le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Sono insegnamenti complementari comuni ad ambedue le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica (semestrale).
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzioni di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Impianti speciali idraulici.
9. Idraulica agraria (semestrale).
10. Igiene applicata all'ingegneria (semestrale).
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzione di macchine.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Impianti industriali meccanici.
15. Chimica industriale.
16. Meccanica agraria.
17. Geologia applicata.
18. Aerodinamica.
19. Costruzioni aeronautiche.
20. Misure elettriche.
21. Aeronautica generale (semestrale).
22. Motori per aeromobili (semestrale).

Art. 93.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui sopra.

Deve inoltre:

1) aver seguito i corsi e superato gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria civile:

a) Comuni a tutte le sottosezioni:
12) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13) Estimo civile e rurale;
14) Costruzioni stradali e ferroviarie;

b) Per la sottosezione edile:
15) Architettura e composizione architettonica (biennale);
16) Tecnica urbanistica;

c) Per la sottosezione idraulica:
15) Costruzioni idrauliche;
16) Impianti speciali idraulici;

d) Per la sottosezione trasporti:
15) Costruzione di ponti;
16) Tecnica ed economia dei trasporti;

2) aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno due insegnamenti complementari compresi nell'elenco di cui al precedente articolo.

Dei diciotto insegnamenti prescritti per il conseguimento della laurea, lo studente potrà sceglierne *uno solo* della durata di un semestre.

Art. 94.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria industriale lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui all'art. 92.

Deve inoltre:

1) aver seguito i corsi e superati gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria industriale:

a) Comuni a tutte le sottosezioni:
12) Costruzioni di macchine;
13) Chimica industriale;

b) Per la sottosezione meccanica:
14) Impianti industriali meccanici;
15) Disegno di macchine e progetti;

c) Per la sottosezione aeronautica:
14) Aerodinamica;
15) Costruzioni aeronautiche.

2) aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno sei insegnamenti complementari scelti nell'elenco di cui al precitato art. 92.

Dei ventuno insegnamenti prescritti per il conseguimento della laurea, lo studente potrà sceglierne due soli della durata di un semestre.

Art. 95.

Gli studenti devono dichiarare, all'atto dell'iscrizione, di quale sezione e sottosezione intendono seguire i corsi. Potrà tuttavia essere loro consentito di cambiare sezione e sottosezione, purchè siano osservate le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni che, caso per caso, potrà prendere il Consiglio della Facoltà.

Art. 96.

Il Consiglio di Facoltà può integrare gli insegnamenti ufficiali con conferenze singole o gruppi di conferenze, sia di carattere sintetico, sia di carattere complementare, su speciali argomenti scientifici e tecnici, affidandole a professori ufficiali, a liberi docenti o a persone di riconosciuta competenza.

Art. 97.

Non possono essere iscritti ai seguenti corsi gli studenti che non abbiano regolarmente frequentato i corsi a fianco di ciascuno di essi indicati:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata alle macchine); costruzione di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata alle macchine); impianti industriali meccanici (meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine); costruzioni aeronautiche (aeronautica, scienza delle costruzioni); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni); chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche (elettrotecnica).

Art. 98.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità, stabilite per ciascuno esame, dal Consiglio di Facoltà.

Valgono per l'ammissione agli esami speciali le stesse condizioni di precedenza stabilite per l'iscrizione ai corsi.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale sul progetto medesimo. Il candidato inoltre deve sostenere una discussione orale su tre temi da lui scelti, che vertano su materie differenti fra loro e da quella relativa al progetto presentato.

TITOLO IX.

Facoltà di agraria.

Art. 99.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 100.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
4. Alpicoltura e selvicoltura.
5. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
6. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
7. Diritto agrario.
8. Igiene zootecnica.
9. Agricoltura tropicale e subtropicale.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura »).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 101.

Gl'insegnamenti sono corredati da esercitazioni e da dimostrazioni pratiche. Per la maggior parte di esse la Facoltà stabilisce anno per anno il numero settimanale di ore di esercitazioni; per gli altri le esercitazioni hanno luogo in particolari periodi dell'anno, nella misura che viene di volta in volta concordata con i singoli insegnanti.

Le esercitazioni si svolgono, a seconda della specialità della materia, nei singoli istituti scientifici, nel podere sperimentale della Facoltà e con escursioni e sopraluoghi in località di particolare interesse. Lo studente deve eseguire personalmente, per quanto è possibile, le operazioni che formano oggetto di esercitazioni, sotto la diretta guida del professore della materia o degli assistenti, sempre però secondo le direttive e la vigilanza del professore stesso.

Art. 102.

Per i corsi seguiti l'attestazione di frequenza deve essere globale per le lezioni e le esercitazioni di una stessa materia.

Art. 103.

Gli istituti scientifici appartenenti alla Facoltà, nei quali si svolgono lezioni, esercitazioni, ricerche scientifiche, sono i seguenti:

Istituto di agronomia;
Istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici;
Istituto di chimica agraria;
Istituto di coltivazioni arboree;
Istituto di economia agraria ed estimo;
Istituto di entomologia agraria;
Istituto di idraulica agraria;
Istituto di industrie agrarie;
Istituto di mineralogia e geologia;
Istituto di patologia vegetale e microbiologia agraria;
Istituto di topografia e costruzioni rurali;
Istituto di meccanica agraria;
Podere sperimentale.

Art. 104.

L'esame di botanica generale deve essere superato prima di quelli di alpicoltura e selvicoltura e di genetica; l'esame di botanica sistematica prima di quelli di alpicoltura e selvicoltura e di ecologia; l'esame di zoologia generale prima di quello di entomologia agraria; l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici prima di quello di zoognostica; l'esame di matematica prima di quello di principi di economia generale corporativa e di statistica.

Art. 105.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta dallo studente sopra un argomento riguardante una delle materie di carattere essenzialmente agrario. La scelta dell'argomento viene fatta dallo studente, d'accordo col professore della materia;

b) nella discussione di tre argomenti in discipline differenti fra loro e da quella che ha formato oggetto della dissertazione scritta, scelti dallo studente d'accordo coi rispettivi insegnanti, fra qualunque materia del corso della quale abbia superato l'esame.

TITOLO X.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 106.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 107.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Podologia.
6. Medicina veterinaria legale.
7. Igiene zootecnica.
8. Radiologia (semestrale).
9. Economia rurale (semestrale).

Gl'insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gl'insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari.

Art. 108.

Gli istituti didattici e sperimentali appartenenti alla Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

Istituto di anatomia e istologia degli animali domestici;

Istituto di patologia generale, anatomia patologica ed ispezione degli alimenti;

Istituto di zootecnica e zoognostica;

Istituto di patologia speciale, clinica medica e polizia sanitaria;

Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica.

Art. 109.

Gli esami di « patologia generale ed anatomia patologica » e di « farmacologia » devono precedere quelli di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica ».

L'esame di « patologia generale ed anatomia patologica » deve precedere quello di « ispezione degli alimenti di origine animale ».

Art. 110.

Gl'insegnamenti fondamentali e complementari che, a criterio del docente, sono considerati di carattere teorico-pratico, devono essere integrati da esercitazioni, delle quali i docenti stessi stabiliscono il numero ed i turni in compatibilità coll'orario delle lezioni.

Art. 111.

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

TITOLO XI.

Scuole e corsi di perfezionamento.
Facoltà di giurisprudenza.

Art. 112.

Alla Facoltà di giurisprudenza è aggregata una *scuola di perfezionamento nelle discipline corporative*, che rilascia il relativo diploma.

La Scuola ha lo scopo di perfezionare i laureati nelle discipline attinenti all'ordinamento corporativo, avviandoli alla trattazione scientifica dei problemi teorico-pratici del corporativismo, e integrando la loro preparazione agli uffici dello Stato corporativo.

Art. 113.

La Scuola è retta da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il Consiglio designa al Rettore, per la nomina a Direttore, uno dei suoi membri, il quale può restare in carica per un biennio, è può essere confermato.

Il Direttore può nominare un vice direttore.

Il Consiglio designa alla Facoltà per la proposta di nomina, i professori che devono essere incaricati degli insegnamenti.

Art. 114.

Alla Scuola possono essere iscritti soltanto quei laureati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento nelle discipline corporative. Il Senato accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possono dare diritto all'iscrizione.

Il diploma viene rilasciato dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano frequentato le materie fondamentali della Scuola e almeno tre scelte fra quelle complementari, e abbiano superato i relativi esami nonchè l'esame finale di cui all'art. 120.

Art. 115.

Gl'insegnamenti fondamentali della Scuola sono:

1. Diritto corporativo (biennale).
2. Ordinamento giuridico dell'azienda.
3. Legislazione e diritto processuale del lavoro.
4. Economia corporativa.
5. Politica economica corporativa.
6. Economia e tecnica industriale.
7. Economia e tecnica bancaria.
8. Statistica economica e dell'azienda.

Art. 116.

La Scuola impartisce inoltre insegnamenti complementari, annualmente scelti dal Consiglio della Scuola fra quelli di seguito indicati:

Organizzazione sindacale interna e comparata.
Assicurazioni sociali.
Tecnica amministrativa delle aziende pubbliche.
Economia e tecnica agraria.
Storia economica.
Storia delle dottrine economiche.

Art. 117.

I corsi della Scuola possono essere semestrali e, quando si tratti di materie complementari, essere impartiti in forma di gruppi di lezioni o conferenze.

Art. 118.

Alla Scuola sono annessi:

a) un laboratorio giuridico;
b) un laboratorio economico-statistico;
c) una biblioteca specializzata;
d) un ufficio pubblicazioni.

La biblioteca e l'ufficio pubblicazioni sono diretti dal Direttore della Scuola, che può essere coadiuvato da un assistente. L'attività dei laboratori è disciplinata dal Consiglio della Scuola, e a ciascuno di essi è addetto un assistente, nominato dal Direttore della Scuola su designazione del Consiglio.

Art. 119.

Ai laboratori possono essere ammessi:

a) gli aspiranti al diploma di perfezionamento, per l'esecuzione di lavori scientifici nelle materie insegnate nella Scuola e per coadiuvare nelle loro ricerche i professori delle materie stesse;

b) gli studenti della Facoltà di giurisprudenza che intendano compiere lavori scientifici sotto la guida dei professori della Scuola.

Coloro che abbiano frequentato per un anno e con profitto uno dei laboratori, possono conseguire un attestato dei lavori compiuti.

Art. 120.

Per conseguire il diploma di perfezionamento gli iscritti dovranno presentare una dissertazione originale su argomento attinente all'ordinamento corporativo, e sostenere davanti a una Commissione composta di 5 membri, presieduta dal Direttore della Scuola, una discussione sopra l'argomento

della dissertazione, e inoltre sopra una tesina riguardante una materia della Scuola e scelta fra due proposte del candidato.

Art. 121.

Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, e a sua cura, possono pubblicarsi lavori eseguiti nei laboratori o presentati come dissertazione di diploma, che siano dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo.

Art. 122.

Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le seguenti:

Tassa annua d'iscrizione L. 500.
Sopratassa annua per gli esami L. 100.
Tassa di diploma L. 200.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 123.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una *Scuola di perfezionamento in paleografia e diplomatica.*

La Scuola ha per intento di fornire e perfezionare la preparazione paleografica necessaria per gli studi filosofici e storici.

Art. 124.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere o in giurisprudenza.

Art. 125.

Il corso della Scuola è biennale e gli iscritti sono tenuti a frequentare i corsi seguenti:

Paleografia (greca e latina);
Antichità medioevali e diplomatica;
Antichità classiche ed epigrafia;
Esercitazioni di paleografia.

Alla fine del primo anno gli alunni dovranno sostenere un esame di antichità classiche ed epigrafia ed un esame complessivo di paleografia e diplomatica, che accerterà anche del profitto degli alunni nelle esercitazioni che saranno tenute, di regola nel R. Archivio di Stato.

Gli esami finali consisteranno nella trascrizione e illustrazione paleografica e diplomatica per iscritto di un fax-simile di testo greco, di testo latino, di diploma latino, e in un colloquio di paleografia e diplomatica.

A coloro che superino gli esami finali sarà rilasciato un diploma di perfezionamento in paleografia e diplomatica.

Art. 126.

Qualora gl'insegnamenti della Scuola non siano tenuti da professori di ruolo della rispettiva materia, vi si provvederà mediante incarichi da conferirsi secondo le norme regolamentari.

Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su proposta della Facoltà.

Art. 127.

Gli iscritti alla Scuola pagheranno una tassa annua di iscrizione di L. 500, una sopratassa annua di L. 100 e una tassa di diploma di L. 200.

Art. 128.

Per gli studenti delle Facoltà di lettere e di giurisprudenza la Scuola funzionerà come seminario, secondo le norme dell'art. 23 del regolamento generale universitario e degli articoli del presente statuto relativi al seminario della Facoltà di lettere e filosofia.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 129.

È istituito presso la Facoltà d'ingegneria un corso di perfezionamento in ingegneria applicata all'agricoltura.

In esso si svolgono, nel periodo di un anno, i seguenti insegnamenti:

1. Costruzioni rurali;
2. Tecnica delle bonifiche e delle irrigazioni;
3. Agraria ed economia rurale;
4. Meccanica applicata alle bonifiche;
5. Tecnologie chimiche e relativi impianti.

Detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche e, se del caso, da opportune conferenze.

Al termine del corso la Facoltà rilascia un certificato per il cui conseguimento è necessario aver superato gli esami nelle singole materie che consistono in prove orali.

Per le commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le commissioni degli esami speciali.

Al corso di perfezionamento possono essere ammessi i laureati in ingegneria.

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:

Tassa d'iscrizione L. 500.
Sopratassa per esami di profitto L. 100.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 1315.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170 e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2227 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2135, e modificato con il R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1879 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore di chimica industriale di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2066, e modificato con il R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1770 e successivi;

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Bologna, approvato con il R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 2408 e modificato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2026;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2126, con cui i Regi Istituti superiori d'ingegneria e di chimica industriale di Bologna sono stati aggregati alla Regia Università della stessa sede come Facoltà;

Veduto il R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 697, con cui l'Istituto superiore libero di economia e commercio di Bologna è stato aggregato alla Regia Università della stessa sede come Facoltà;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme ancora in vigore degli statuti dei Regi Istituti d'ingegneria e di chimica industriale di Bologna. E' altresì abrogato lo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Bologna, risultanti dai Regi decreti sopraindicati - salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia - sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 22. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Bologna

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

La Regia Università di Bologna comprende le Facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di farmacia, di ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria.

Art. 2.

Nelle Facoltà anzidette, con le modalità indicate nel presente statuto, si conseguono le lauree seguenti:

Facoltà di giurisprudenza:
laurea in giurisprudenza, durata del corso 4 anni;

Facoltà di economia e commercio:
laurea in economia e commercio, durata del corso 4 anni;

Facoltà di lettere e filosofia:
laurea in lettere, durata del corso 4 anni;
laurea in filosofia, durata del corso 4 anni;

Facoltà di medicina e chirurgia:
laurea in medicina e chirurgia, durata del corso 6 anni, divisi in tre bienni;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
laurea in scienze matematiche, durata del corso 4 anni;
laurea in fisica, durata del corso 4 anni;
laurea in matematica e fisica, durata del corso 4 anni;
laurea in chimica, durata del corso 4 anni;
laurea in scienze naturali, durata del corso 4 anni;
laurea in scienze biologiche, durata del corso 4 anni.

Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico agli studi di ingegneria della durata di 2 anni;

Facoltà di chimica industriale:
laurea in chimica industriale, durata del corso 5 anni;

Facoltà di farmacia:
laurea in farmacia, durata del corso 4 anni;

Facoltà di ingegneria:
laurea in ingegneria civile: sottosezione edile, sottosezione idraulica, sottosezione trasporti, durata del corso 3 anni;
laurea in ingegneria industriale: sottosezione meccanica, sottosezione elettrotecnica, durata del corso 3 anni;

Facoltà di agraria:
laurea in scienze agrarie, durata del corso 4 anni divisi in due bienni;

Facoltà di medicina veterinaria:
laurea in medicina veterinaria, durata del corso quattro anni diviso in due bienni.

Art. 3.

L'insegnamento per ogni materia si svolge di regola in tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna in giorni distinti.

TITOLO II.

DELL'INSEGNAMENTO A TITOLO PRIVATO

Art. 4.

I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari.

I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e, quelli che vi sono tenuti, comprovare di avere pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella *F* del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire ad altro Ateneo la propria abilitazione.

Art. 5.

I programmi sono esaminati tempestivamente dalla Facoltà competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti.

I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nella Università di Bologna, possono presentare il loro programma fino a un mese prima dell'apertura dell'anno accademico e la Facoltà provvede subito alla classificazione dei corsi.

Art. 6.

Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università è tenuto ad indicarli esattamente alla Facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il Preside della Facoltà, o le persone da lui delegate, ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del regolamento generale universitario.

Art. 7.

Nel procedere alla classifica dei corsi liberi il Consiglio della Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative se il libero docente disponga di locali sufficienti e adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Al termine dell'anno scolastico il Senato accademico, tenuto conto del modo come i corsi sono stati effettivamente impartiti, del numero delle lezioni e degli iscritti e del risultato di eventuali esami, segnala al Consiglio d'amministrazione quei corsi liberi meritevoli di essere giudicati di maggior importanza ai fini dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 8.

Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno ogni Facoltà, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale e privato. In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del regolamento generale universitario.

TITOLO III.

STUDENTI ED ESAMI.

Art. 9.

Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla segreteria una tessera di riconoscimento e un libretto di iscrizione nel quale sono contenuti i dati relativi alla carriera scolastica dello studente (insegnamenti seguiti, tasse pagate, esami sostenuti).

Art. 10.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Lo studente che si è presentato ad un esame con esito negativo non può essere ammesso allo stesso esame che in una sessione successiva.

Art. 11.

Gli esami sono:

a) di profitto

b) di laurea o diploma.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo di accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto. La stessa norma vale per gli esami di laurea o diploma.

Art. 12.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 13.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, l'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema concordato col professore della materia. L'indicazione scritta del tema, controfirmata dal professore, deve essere esibita alla segreteria cinque mesi prima del giorno della presentazione. La dissertazione deve essere presentata, in doppio esemplare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione;

b) nella discussione orale di due o tre temi, su materie differenti da quella della dissertazione, concordati ciascuno con il professore della rispettiva materia, che appone la firma al foglio relativo, e presentati in segreteria unitamente alla dissertazione.

La Commissione delibera se per la dissertazione scritta il candidato debba essere ammesso alla discussione. Qualora il giudizio sia favorevole si procede alla discussione sulla dissertazione e sui temi presentati. Terminato l'esame e allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

La non ammissione alla discussione ha valore di riprovazione.

Art. 14.

Nello stabilire il punto dell'esame di laurea, la Commissione tiene conto della precedente carriera scolastica del candidato, nonchè delle eventuali memorie originali, a stampa o manoscritte, che egli abbia a questo scopo depositate in segreteria almeno un mese prima dell'inizio della sessione.

Art. 15.

I laureati stranieri, quando siano esonerati da tutti gli esami di profitto ed ammessi all'esame di laurea a norma dell'art. 170 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono presentare almeno una memoria stampata o manoscritta.

Tale memoria deve risultare preparata in un istituto universitario italiano e vertere sopra un argomento strettamente pertinente alla laurea da conseguire.

Ogni altra norma dell'esame di laurea è uguale a quelle stabilite per gli studenti italiani.

Art. 16.

Chi sia fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento per altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla competente Facoltà,

fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbreviazioni di corso, quanto è stabilito nel secondo comma del precedente articolo.

Egli deve in ogni caso possedere il titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione al nuovo corso di studi ed è tenuto a depositarlo insieme col titolo accademico.

Art. 17.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subìre una prolungata interruzione.

TITOLO IV.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza

Art. 18.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Esegesi delle fonti del diritto romano.
7. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
8. Papirologia giuridica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 19.

Nessun anno del corso per la laurea in giurisprudenza è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a quattro insegnamenti e non li abbia regolarmente frequentati.

Non possono essere sostenuti:

gli esami di diritto civile, diritto commerciale e diritto agrario, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato;

gli esami di storia del diritto italiano, diritto romano e papirologia giuridica se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano;

gli esami di diritto corporativo e di diritto amministrativo se prima non sia stato superato l'esame di diritto costituzionale.

l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se prima non sia stato superato l'esame di economia politica corporativa.

Art. 20.

Gli esami vengono sostenuti per singole materie; per ciascuna materia biennale viene dato un solo esame al termine del biennio.

Art. 21.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, il Preside stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per la laurea in giurisprudenza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 22.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce. Durante lo svolgimento della discussione possono essere rivolte al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura giuridica anche se non attinenti al tema della dissertazine.

L'indicazione scritta del tema, col visto del professore che l'ha approvato, deve depositarsi nella segreteria della Facoltà almeno cinque mesi prima della presentazione della dissertazione. La dissertazione, in doppio esemplare, deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima di quello fissato per la discussione.

Ove ricorranno legittime e gravi cause di ritardo, è in facoltà del Preside di concedere, su regolare domanda corredata dalle debite giustificazioni da presentarsi prima della scadenza del termine, una breve proroga del medesimo.

La dissertazione può riguardare qualunque insegnamento della Facoltà esclusi quelli di statistica, di medicina legale e delle assicurazioni, di esegesi delle fonti del diritto romano, di esegesi delle fonti del diritto italiano e di papirologia.

TITOLO V.

Istituto giuridico-politico.

Art. 23.

Presso la Facoltà di giurisprudenza è costituito un istituto giuridico-politico che ha lo scopo di promuovere con esercitazioni e conferenze la cultura degli studenti della Facoltà nelle discipline giuridiche, politico-sociali ed economiche. L'istituto è dotato di una biblioteca di libri e riviste relativi a tale disciplina, riservata ai docenti ed agli studenti della Facoltà ed agli assistenti dei suoi istituti. Ha un direttore nominato per un triennio dal Rettore, sentito il Preside della Facoltà, e confermabile nell'ufficio, che provvede all'amministrazione dell'istituto e sovraintende alla biblioteca.

Art. 24.

L'istituto può organizzare corsi di esercitazioni teorico-pratici nelle materie suindicate, relativi ad una sola delle medesime e ad uno o più gruppi di esse.

I corsi vengono stabiliti anno per anno e svolti, secondo le modalità per ciascuno fissate dal Consiglio di Facoltà, a cura dei professori ufficiali e dei liberi docenti da questo designati ed eventualmente da altre persone competenti dal medesimo invitate. Il Consiglio, salva l'approvazione delle altre Autorità accademiche, determina a chi spetti la direzione di ogni corso, se e come debbano essere retribuite le esercitazioni e dà ogni opportuna disposizione relativa all'ammissione degli studenti e dei laureati, alla durata delle esercitazioni, agli attestati finali di frequenza e profitto da rilasciarsi agli iscritti dal direttore di ciascun corso.

Art. 25.

I corsi possono essere tenuti o nei locali dell'istituto o nelle aule delle lezioni, o in altri locali universitari, col consenso del Preside della Facoltà per le aule delle lezioni o di chi abbia facoltà di disporre per gli altri locali.

Art. 26.

Per essere ammessi a frequentare la biblioteca dell'istituto gli studenti possono essere obbligati al pagamento di una tenue tassa stabilita dal direttore con l'approvazione del Consiglio di Facoltà e delle altre Autorità accademiche.

Eccezionalmente possono per brevi periodi di tempo essere ammessi, alle stesse condizioni degli studenti della Facoltà di giurisprudenza, altri studenti o laureati: l'ammissione di questi è però sempre subordinata alla disponibilità di posti nella sala di lettura. I libri della biblioteca dell'istituto non possono darsi a prestito che ai professori ufficiali dell'Università di Bologna, ai liberi docenti della Facoltà di giurisprudenza e agli assistenti degli istituti della medesima con le modalità stabilite dal direttore.

Art. 27.

L'istituto può promuovere, col consenso del Consiglio di Facoltà, conferenze di cultura nelle discipline alle quali si riferisce la sua attività.

Può altresì concorrere con i fondi della sua dotazione alle spese di pubblicazioni di docenti, di laureati e di studenti, quando ne sia richiesto dal suddetto Consiglio e con le modalità dal medesimo stabilite.

TITOLO VI.

ISTITUTO DI APPLICAZIONE FORENSE.

Art. 28.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.

L'istituto funziona ai fini dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

Art. 29.

I mezzi per il funzionamento dell'istituto sono tratti dai contributi dell'Università e da eventuali elargizioni di Enti pubblici o di privati.

Art. 30.

L'istituto è retto da un direttore nominato dal Rettore, sentito il Preside della Facoltà giuridica, tra i professori ordinari della Facoltà medesima e da due consiglieri, uno dei quali è nominato anch'esso dal Rettore sentito il Preside della Facoltà, e l'altro è di diritto il Segretario del Sindacato Fascista degli avvocati e dei procuratori di Bologna.

Il direttore e i due consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 31.

Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti discipline:

Diritto civile.
Diritto commerciale.
Diritto processuale civile.
Diritto amministrativo.
Diritto e procedura penale.

Per ognuna di queste materie sono tenute almeno due ore di esercitazioni settimanali in giorni distinti.

Art. 32.

Presso l'istituto si tengono anche, secondo l'opportunità, conferenze ed esercitazioni speciali in altre discipline e segnatamente nelle seguenti:

Diritto corporativo.
Legislazione del lavoro.
Legislazione fiscale.
Diritto internazionale privato.
Amministrazione e contabilità di aziende private e di enti pubblici.
Ordinamento della proprietà fondiaria.
Arte notarile.

Art. 33.

Possono iscriversi ai corsi dell'istituto i laureati in giurisprudenza.

Gl'iscritti non possono eccedere il numero di 25, salvo diversa deliberazione del direttore dell'istituto.

Il direttore può ammettere studenti laureandi in giurisprudenza ad assistere come uditori ai singoli corsi di esercitazione.

Art. 34.

La tassa annuale di iscrizione è di L. 150 e può essere pagata in due rate uguali.

Art. 35.

Agli iscritti che abbiano frequentato l'istituto almeno per un anno con diligenza e con profitto viene, a loro richiesta, rilasciato dal direttore un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, in relazione all'art. 18 del R. decreto 27 novembre 1933-XII, numero 1578.

Art. 36.

Il funzionamento dell'istituto è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del Rettore dell'Università.

TITOLO VII.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 37.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio, dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

Titolo di ammissione per la laurea in economia e commercio è il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 38

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Complementari:

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto processuale civile.
3. Diritto internazionale.
4. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
5. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
6. Storia delle esplorazioni geografiche.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 39.

Non può essere presa iscrizione ai corsi:

a) di scienza delle finanze e diritto finanziario e politica economica e finanziaria se prima non sia stata presa iscrizione ai corsi di economia politica corporativa;

b) di tecnica industriale e commerciale e tecnica bancaria e professionale se prima non sia stata presa iscrizione ai corsi di ragioneria generale ed applicata;

c) di diritto commerciale se prima non sia stata presa iscrizione al corso di istituzioni di diritto privato;

d) di matematica finanziaria se prima non sia stata presa iscrizione al corso di matematica generale.

Per essere ammesso a sostenere l'esame nelle materie di cui sopra è necessario avere superato le prove delle discipline per le quali è fissata la precedenza di iscrizione.

Art. 40.

Affinchè le esercitazioni pratiche abbiano il maggiore sviluppo possibile e siano opportunamente coordinate, i professori di quegli insegnamenti pei quali dette esercitazioni sono necessarie, debbono presentare al Preside all'inizio di ogni anno accademico, il programma relativo alle esercitazioni stesse.

Art. 41.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta il cui argomento verta sopra una delle materie di cui all'art. 38.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 42.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

a) in lettere;

b) in filosofia.

Titolo di ammissione per entrambi i corsi di laurea è il diploma di maturità classica.

Art. 43.

Il corso di studi per la laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Fondamentali per l'indirizzo moderno

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Storia comparata delle lingue classiche.
4. Etruscologia ed archeologia italica.
5. Topografia dell'Italia antica.
6. Storia della lingua italiana.
7. Storia del Risorgimento.
8. Sanscrito.
9. Lingue e letterature semitiche dell'A.O.I.
10. Lingue non semitiche dell'A.O.I.
11. Filologia bizantina.
12. Filologia germanica.

13. Filologia slava.
14. Paleografia e diplomatica.
15. Paletnologia.
16. Lingua e letteratura francese.
17. Lingua e letteratura tedesca.
18. Lingua e letteratura inglese.
19. Lingua e letteratura spagnola.
20. Lingua e letteratura ungherese.
21. Storia del Cristianesimo.
22. Letteratura cristiana antica.
23. Biblioteconomia e bibliografia.
24. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente, di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Essendo gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi saranno tenuti alternativamente e sarà indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso in due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di «storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 44.

Gli insegnamenti per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Storia del Cristianesimo.
6. Storia della pedagogia italiana.
7. Psicologia.
8. Storia del Risorgimento.
9. Storia del diritto italiano.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Letteratura greca.
12. Economia politica corporativa.
13. Biologia delle razze umane.

Essendo gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » uniti in unica cattedra, il corso sarà dedicato alternativamente uno anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 45.

Le esercitazioni linguistiche per gli insegnamenti di letteratura italiana, latina, greca e di letterature straniere moderne, possono essere affidate a lettori.

Art. 46.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, il Preside stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite nella Facoltà.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di maturità classica.

Art. 47.

I laureati in filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in lettere e devono seguire questo piano di studi:

a) per l'indirizzo classico:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Letteratura greca.
4. Glottologia.
5. Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
6. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) oppure storia greca.
7. Prova scritta di traduzione latina.

b) per l'indirizzo moderno:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia medioevale oppure storia moderna.
4. Filologia romanza.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Una lingua e letteratura moderna a scelta tra lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura spagnola.
7. Prova scritta di traduzione latina.

Art. 48.

I laureati in lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in filosofia e devono seguire questo piano di studi:

1. Filosofia teoretica.
2. Storia della filosofia.
3. Filosofia morale.
4. Pedagogia.
5. - 6. Due insegnamenti complementari a scelta.

Art. 49.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia alla quale esso appartiene. Durante lo svolgimento della discussione possono essere rivolte al candidato tutte le interrogazioni atte ad accettare la sua cultura letteraria, storica e filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

L'indicazione scritta del tema della dissertazione, col visto del professore che l'ha approvata deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno cinque mesi prima della presentazione della dissertazione stessa. Questa, in doppio esemplare, deve essere consegnata alla segreteria della Facoltà non più tardi del 25 maggio e del 30 settembre rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami.

Ove intervengano legittime e gravi cause di ritardo è in facoltà del Preside di concedere, su regolare domanda corredata delle debite giustificazioni, da presentarsi prima della scadenza del termine, una breve proroga del medesimo.

La dissertazione può riguardare qualunque materia contemplata nell'ordine degli studi della Facoltà di lettere e filosofia, ma per gli aspiranti alla laurea in lettere deve essere in materia non filosofica e per gli aspiranti alla laurea in filosofia in materia filosofica.

TITOLO IX.

SEMINARIO.

Art. 50.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia è costituito un seminario scientifico distinto in tre gruppi:

a) classico,
b) storico-filologico moderno,
c) filosofico,

corrispondenti ai tre diversi indirizzi di studio contemplati nell'ordinamento della Facoltà.

Il seminario ha lo scopo di addestrare i giovani alla indagine scientifica mediante colloqui, discussioni e ricerche particolari e condotte sotto la diretta sorveglianza dei docenti, e mira inoltre a promuovere efficacemente, per mezzo di conferenze e di esercitazioni, la cultura degli studenti della Facoltà nelle discipline letterarie, storiche, filologiche e filosofiche. Esso è dotato di una biblioteca di libri e riviste relativi a tali discipline, riservata ai docenti e agli studenti della Facoltà. Ha un direttore nominato per un biennio dal Rettore, sentito il Preside della Facoltà, fra i professori ordinari della Facoltà, e confermabile nell'ufficio. Il direttore provvede all'amministrazione del seminario e sovraintende alla biblioteca.

Art. 51.

Il seminario può organizzare corsi di esercitazioni teorico-pratiche relativi ad uno degli insegnamenti impartiti nella Facoltà o ad uno o più gruppi di essi.

I corsi vengono stabiliti anno per anno e svolti secondo le modalità per ciascuno fissate dal Consiglio di Facoltà a cura dei professori titolari degl'insegnamenti ufficiali impartiti nella Facoltà ed eventualmente di liberi docenti o di altre persone di riconosciuta competenza, designati, gli uni e le altre, volta per volta, dal Consiglio di Facoltà. Il Consiglio, salva l'approvazione delle superiori Autorità accademiche, determina a chi spetti la direzione di ogni gruppo e dei corsi in ciascuno di essi impartiti, se e come debbano essere retribuiti i corsi, e dà ogni opportuna disposizione relativa all'ammissione degli studenti e dei laureati, alla durata dei corsi, agli attestati finali di frequenza e profitto da rilasciarsi agli iscritti dal direttore di ciascun gruppo, ecc.

Art. 52.

I corsi possono essere tenuti o nei locali della biblioteca del seminario o nelle aule delle lezioni, o in altri locali universitari, col consenso del Preside della Facoltà, per le aule delle lezioni, e di chi abbia facoltà di disporne per gli altri locali.

Art. 53.

Per essere ammessi a frequentare la biblioteca del seminario gli studenti possono essere obbligati al pagamento di una tenue tassa stabilita dal direttore coll'approvazione del Consiglio di Facoltà e delle superiori Autorità accademiche. Eccezionalmente possono per brevi periodi di tempo essere ammessi, alle stesse condizioni degli studenti della Facoltà di lettere e filosofia, altri studenti o laureati: l'ammissione di questi è però sempre subordinata alla disponibilità di posti nelle sale di lettera. I libri della biblioteca del seminario possono darsi a prestito soltanto ai professori ufficiali dell'Università di Bologna, ai liberi docenti della Facoltà di lettere e filosofia e ai lettori e assistenti delle Scuole della medesima con le modalità stabilite dal direttore.

Art. 54.

Il seminario può promuovere, col consenso del Consiglio di Facoltà, conferenze di cultura nelle discipline alle quali si riferisce la sua attività.

Può altresì concorrere con i fondi della sua dotazione alle spese per pubblicazioni di docenti, di laureati e di studenti, quando ne sia richiesto dal suddetto Consiglio e con le modalità dal medesimo stabilite.

TITOLO X.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 55.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o scientifica.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).

5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia e istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Complementari

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Puericoltura.
6. Semeiotica medica.
7. Tisiologia.
8. Radiologia.
9. Idrologia medica.
10. Clinica ortopedica.
11. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
12. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di «anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 56.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di patologia generale, di anatomia patologica e delle due patologie speciali medica e chirurgica, senza aver prima sostenuto e superato quelli di fisiologia.

Per l'ammissione a tutti gli esami delle cliniche generali e speciali del III biennio è richiesto agli studenti di aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti precedentemente elencati.

Art. 57.

I laureati e gli studenti che abbiano già compiuto almeno un biennio in scienze naturali, in scienze biologiche, in medicina veterinaria, a condizione che durante il loro corso di studi abbiano preso volontariamente iscrizione e superati i relativi esami in tutte le materie del primo biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, possono essere ammessi al terzo anno.

Gli studenti stranieri possono essere assolti, nell'anno che loro compete, dai corsi che essi hanno regolarmente seguiti in precedenza a condizione che gli esami superati nelle materie fondamentali consentano il regolare svolgersi del biennio in cui vengono ammessi.

I laureati in medicina e chirurgia provenienti da Università straniere sono tenuti di regola a ripetere il sesto anno e seguire i corsi di clinica medica, clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica, nonchè delle materie fondamentali mancanti nel loro curriculum didattico e superarne gli esami.

Art. 58.

Ogni insegnamento è dimostrativo e sperimentale e viene impartito mediante lezioni ed esercitazioni. E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze, ecc.

I programmi approvati dalla Facoltà a sensi dell'art. 5 devono essere ogni anno integralmente svolti.

Art. 59.

Lo svolgimento degli esami si effettua a norma delle disposizioni generali contenute nel titolo III.

Gli esami di operazione sui cadavere possono essere anticipati al mese di maggio, previa deliberazione della Facoltà.

Art. 60.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è richiesta la presentazione di una tesi scritta da discutersi in seduta di laurea a norma dell'art. 13 del presente statuto.

TITOLO XI.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI.

Art. 61.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

in scienze matematiche;
in fisica;
in matematica e fisica;
in chimica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche.

La Facoltà provvede anche agli insegnamenti del biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

Il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica, o il diploma di maturità scientifica.

Art. 62.

Del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali fa parte anche il professore titolare di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 63.

Gl'insegnamenti per la laurea in scienze matematiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Teoria delle funzioni.
3. Geometria differenziale.
4. Fisica teorica.
5. Fisica superiore.
6. Meccanica superiore.
7. Astronomia.
8. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 64.

Gli insegnamenti per la laurea in fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Onde elettromagnetiche.
6. Astronomia.
7. Mineralogia.
8. Geodesia.
9. Meccanica superiore.
10. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 65.

Gl'insegnamenti per la laurea in matematica e fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale — con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari.

1. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
2. Teoria delle funzioni.
3. Geometria differenziale.

4. Geometria superiore.
5. Fisica matematica.
6. Fisica tecnica.
7. Elettrotecnica.
8. Onde elettromagnetiche.
9. Astronomia.
10. Spettroscopia.
11. Geodesia.
12. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 66.

Gl'insegnamenti per la laurea in chimica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Chimica delle sostanze coloranti.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.
11. Impianti industriali chimici.
12. Fisica superiore.
13. Fisica teorica.
14. Fisica tecnica.
15. Spettroscopia.
16. Zoologia generale
17. Botanica.
18. Fisiologia generale.
19. Batteriologia industriale.
20. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
21. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
22. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica.
23. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 67.

Gl'insegnamenti per la laurea in scienze naturali sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale)).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Antropologia.
6. Biologia delle razze umane.
7. Etnologia.
8. Paleontologia.
9. Idrobiologia e pescicoltura.
10. Entomologia agraria.
11. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
12. Patologia vegetale.
13. Geografia fisica.
14. Petrografia.
15. Igiene.
16. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica» e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 68.

Gli insegnamenti per la laurea in scienze biologiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.

9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia
4. Biologia delle razze umane.
5. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
6. Idrobiologia e pescicoltura.
7. Entomologia agraria.
8. Patologia vegetale.
9. Geologia.
10. Paleontologia.
11. Statistica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 69.

Gl'insegnamenti, tutti fondamentali, per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e le relative « esercitazioni di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Art. 70.

A) Per la laurea in scienze matematiche devonsi osservare le seguenti precedenze di iscrizione e di esame:

Le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria 1° anno devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale.

Le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria 1° e 2° anno devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del 2° biennio.

L'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere la iscrizione e l'esame di fisica matematica.

L'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere la iscrizione e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica.

Le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di matematiche complementari.

B) Per la laurea in matematica e fisica le precedenze per la iscrizione e gli esami sono le stesse di quelle indicate per la laurea in scienze matematiche.

C) Per la laurea in fisica le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le stesse di quelle indicate per la laurea in scienze matematiche.

D) Per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria devonsi osservare le seguenti precedenze di iscrizioni e d'esami:

Le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria 1° anno devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale.

E) Per la laurea in chimica devonsi osservare le seguenti precedenze d'iscrizione e d'esami:

Le iscrizioni e gli esami di chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica sperimentale e istituzioni di matematiche devono precedere le iscrizioni e gli esami di chimica fisica, chimica analitica ed in genere tutte le chimiche di carattere applicativo.

F) Per la laurea in scienze naturali devonsi osservare le seguenti precedenze di iscrizione e d'esami:

L'iscrizione e l'esame di anatomia umana devono precedere l'iscrizione e l'esame di anatomia comparata. L'iscrizione e l'esame di istologia ed embriologia devono precedere l'iscrizione e l'esame di anatomia comparata e di botanica. Le iscrizioni e gli esami di zoologia generale, anatomia umana, chimica e fisica devono precedere la iscrizione e l'esame di fisiologia. L'iscrizione e gli esami di fisica, chimica e istituzioni di matematiche devono precedere la iscrizione e l'esame di mineralogia. L'iscrizione e l'esame di mineralogia devono precedere le iscrizioni e gli esami di geologia e di petrografia.

Art. 71.

L'esame di laurea comprende le seguenti prove:

Per la laurea in scienze matematiche:

1. Discussione di una dissertazione scritta.
2. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in matematica.

Per la laurea in fisica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Discussione di una dissertazione scritta d'indole sperimentale.
3. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in fisica.

Per la laurea in matematica e in fisica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di fisica o matematica.
3. Esposizione orale e discussione, sopra due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in fisica ed uno in matematica:

Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa.
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa.

3. Saggio di analisi organica qualitativa ed esercizio di chimica fisica.
4. Discussione del risultato delle prove pratiche.
5. Discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di indole sperimentale.
6. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per le lauree in scienze naturali e in scienze biologiche:

1. Discussione di una dissertazione scritta.
2. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commisione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche con prova pratica.

Art. 72.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria universitaria almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 73.

I laureati che, avendo conseguito una delle lauree della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali aspirino a conseguirne una seconda, sono iscritti di regola, al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi già compiuti, determina il numero minimo di insegnamenti e di esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esami e consiglia il piano degli studi.

TITOLO XII.

Ordinamento della Facoltà di chimica industriale.

Art. 74.

La Facoltà di chimica industriale conferisce la laurea in chimica industriale dopo un corso di studi di cinque anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Gli insegnamenti sono i seguenti

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Fisica tecnica.
11. Mineralogia.
12. Preparazioni chimiche.
13. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
14. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
15. Esercitazioni di fisica (biennale).

Complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica biologica.
7. Chimica agraria.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica delle sostanze coloranti.
11. Fisica superiore.
12. Fisica teorica.
13. Elettrotecnica.
14. Misure elettriche.
15. Batteriologia industriale.
16. Fisiologia generale.
17. Geologia.
18. Disegno.
19. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in otto da lui scelti fra i complementari.

Art. 75.

L'iscrizione alla chimica generale ed inorganica, alle preparazioni chimiche, alle istituzioni di matematiche, alla mineralogia, alle esercitazioni di fisica (I), alla fisica sperimentale (I), dovrà precedere l'iscrizione a tutte le altre materie del corso.

L'iscrizione alla chimica organica, alle esercitazioni di chimica analitica qualitativa, alla chimica analitica, alla chimica-fisica con esercitazioni (I) dovrà precedere l'iscrizione a tutte le altre materie diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Così la fisica-tecnica, le esercitazioni di chimica analitica quantitativa, la chimica industriale (I) il disegno e la chimica delle sostanze coloranti dovranno precedere l'iscrizione agli impianti industriali chimici, alle tecnologie chimico-agrarie, nella metallurgia e alla metallografia, alla elettrochimica e alla elettrotecnica.

L'iscrizione al corso di batteriologia industriale dovrà seguire quella al corso di tecnologie chimico-agrarie, l'iscrizione al corso di misure elettriche dovrà seguire l'iscrizione ai corsi di elettrochimica e di elettrotecnica.

Art. 76.

Gl'insegnamenti della Facoltà di chimica industriale sono impartiti sia mediante lezioni teoriche e sperimentali, sia mediante esercizi pratici nei laboratori, sia mediante speciali viaggi di istruzione. I viaggi di istruzione sono organizzati indipendentemente dai singoli direttori degli istituti della Facoltà con entità proporzionale al numero o all'importanza degli insegnamenti tenuti negli stessi, coordinandoli entro i limiti della somma stanziata annualmente per la Facoltà.

Art. 77.

Nella Facoltà di chimica industriale si danno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea.

Gli esami di profitto si danno per singole materie; gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle

singole discipline o gruppi di discipline e nella relazione o discussione dei risultati ottenuti.

Art. 78.

I professori possono assicurarsi, semprechè lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche servono anche di criterio per il passaggio da uno ad altro òrdine di esercitazioni pratiche o di prove nei vari insegnamenti.

Art. 79.

L'esame di laurea in chimica industriale consta di una parte pratica e di una teorica.

La parte pratica comprende:

a) un'analisi qualitativa di almeno cinque cationi e cinque anioni;

b) un'analisi quantitativa con separazione di due ioni; determinazione ponderale e determinazione volumetrica;

c) tre prove pratiche diverse da scegliersi dal candidato fra le seguenti:

1) analisi a tipo industriale;

2) una preparazione di una sostanza colorante;

3) un saggio metallografico;

4) un'analisi di prodotti inerenti alle tecnologie chimico-agrarie;

5) una determinazione chimico-fisica;

6) una preparazione elettrochimica.

Le diverse prove di cui il candidato deve riferire per iscritto sono tenute negli istituti dei rispettivi insegnamenti e sono eseguite sotto la direzione del direttore dell'istituto che valuta le prove e ne riferisce alla Commissione di laurea.

La parte teorica comprende:

a) la discussione delle prove pratiche e dell'eventuale integrazione del colloquio di cultura generale davanti alla Commissione esaminatrice di laurea composta secondo l'articolo seguente:

b) la discussione della tesi di laurea innanzi alla stessa Commissione esaminatrice. A tal fine il candidato deve presentare in segreteria, almeno quindici giorni prima della data della discussione, una tesi scritta in cinque esemplari di carattere sperimentale e riassumente le ricerche sperimentali da lui eseguite su uno degli insegnamenti della Facoltà, sotto la guida e la direzione di uno dei direttori di istituto della Facoltà stessa.

Art. 80.

Il Preside, su parere tecnico del Consiglio di Facoltà, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirano al conseguimento della laurea in chimica industriale passando da altre Facoltà, stabilisce, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, la equipollenza degli esami già superati dal richiedente con quelli prescritti dalla Facoltà, sia fondamentali che complementari, e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica del richiedente agli effetti del conseguimento della laurea in chimica industriale.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO XIII.

Ordinamento della Facoltà di farmacia.

Art. 81.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 82.

Gl'insegnamenti per la laurea in farmacia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti di « farmacologia », di « chimica bromatologica » e di « tecnica farmaceutica » importano ciascuno una prova pratica; le « esercitazioni triennali di chimica farmaceutica e tossicologica » importano una prova pratica alla fine di ogni anno di corso; l'insegnamento di « chimica farmaceutica e tossicologica » importa una prova di cultura alla fine del primo anno del relativo corso biennale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, durante il terzo e quarto anno di corso, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 83.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono impartiti sia mediante lezioni teoriche e sperimentali, sia mediante esercizi pratici di laboratorio.

Art. 84

Nella Facoltà di farmacia si danno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea.

Art. 85.

Gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole scienze o gruppi di scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti.

Art. 86.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche, servono anche di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 87.

L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno e consta di due parti: una teorica preceduta dalle prove pratiche, l'altra professionale. Le prove pratiche sono le seguenti:

1. Analisi chimica qualitativa con miscuglio di almeno quattro cationi e quattro anioni.
2. Analisi chimica quantitativa ponderale e volumetrica.
3. Preparazione farmaceutica.
4. Analisi tossicologica.
5. Riconoscimento e saggi di purezza di un profitto farmaceutico iscritto nella farmacopea ufficiale.
6. Saggio pratico di farmacologia e farmacognosia.

Di queste prove il candidato deve riferire con relazione scritta.

Inoltre il candidato deve presentare una tesi di laurea possibilmente sperimentale riferentesi a ricerche aventi qualche carattere di originalità e attinenti ad una delle materie d'insegnamento della Facoltà e con speciale riguardo a problemi di indole farmaceutica. La tesi di laurea deve essere presentata alla segreteria universitaria quindici giorni prima dell'esame di laurea.

La prima parte dell'esame finale di laurea consiste nella discussione orale della tesi e nella discussione dei risultati delle prove pratiche.

La seconda parte dell'esame finale di laurea si riferisce a riconoscimento dei medicamenti, droghe, piante medicinali, alla lettura, critica e valutazione di ricette e ad interrogazioni nella farmacopea e sulla legislazione sanitaria.

Art. 88.

Il candidato alla laurea in farmacia, prima di presentarsi alla fine del quarto anno, alla prima parte dell'esame di laurea, deve aver superato una prova nei seguenti corsi pratici:

1) esercizi di chimica farmaceutica:

a) preparazioni chimiche,
b) analisi qualitativa,
c) analisi quantativa,
d) preparazione farmaceutica di un prodotto iscritto nella farmacopea ufficiale;

2) esercizi di biochimica analitica;
3) esercizi di chimica bromatologica;
4) esercizi di farmacologia;
5) esercizi di chimica tossicologica;
6) avviamento alla tesi.

Art. 89.

Le domande dei proprietari di farmacia a tenere praticanti debbono essere presentate entro il mese di maggio.

L'elenco delle farmacie autorizzate viene reso pubblico entro il mese di giugno. Il tempo utile per la pratica professionale decorre dal giorno in cui il direttore della farmacia autorizzata abbia notificato alla segreteria dell'Università, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli. Il farmacista deve notare ogni giorno, in apposito registro da presentare alle Autorità accademiche, le presenze ed assenze del praticante. Il Preside della Facoltà si accerta con ispezioni o in altro modo più opportuno che la pratica professionale avvenga col dovuto profitto.

L'adempimento dell'obbligo della pratica suddetta risulta dal certificato rilasciato dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata, certificato nel quale deve essere fatta menzione del numero delle assenze notate a registro.

Art. 90.

Il Consiglio di Facoltà, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirino, anche provenendo da altri corsi, al conseguimento della laurea in farmacia, stabilisce, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, l'equipollenza degli esami già superati dai richiedenti, con quelli prescritti dalla Facoltà, sia fondamentali che complementari, e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica dei richiedenti agli effetti del conseguimento della laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

I laureati in chimica pura, in chimica industriale, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, potranno di regola essere ammessi al terzo corso per la laurea in farmacia.

TITOLO XIV.

Ordinamento della Facoltà di ingegneria.

Art. 91.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione, distinto in due sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);
b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 92.

Gli ufficiali e gli ex-sottufficiali di artiglieria e del genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria possono essere iscritti rispettivamente al 2° e 3° anno del triennio di applicazione, previa valutazione, da parte del Consiglio di Facoltà, dei corsi seguiti e degli esami superati.

Alle medesime condizioni possono essere iscritti gli ufficiali delle predette armi che abbiano regolarmente compiuti i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2986.

Art. 93.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica (biennale per la sezione civile).
7. Idraulica.

8. Elettrotecnica.
9. Macchine (biennale).
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Igiene applicata all'ingegneria.
9. Estimo civile e rurale.
10. Agraria ed economia rurale.
11. Costruzione di macchine.
12. Disegno di macchine e progetti.
13. Misure elettriche.
14. Impianti industriali meccanici.
15. Impianti industriali elettrici.
16. Impianti industriali chimici.
17. Costruzione di macchine elettriche.
18. Trazione elettrica.
19. Comunicazioni elettriche.
20. Radiotecnica.
21. Chimica organica.
22. Chimica fisica.
23. Metallurgia e metallografia.
24. Chimica industriale.
25. Chimica analitica.
26. Elettrochimica.
27. Tecnologie chimiche speciali.
28. Chimica agraria.
29. Meccanica agraria.
30. Geologia applicata.
31. Costruzioni aeronautiche.
32. Complementi di matematiche.
33. Geofisica mineraria.
34. Aerodinamica.
35. Arte mineraria.
36. Tecnologie speciali.
37. Impianti speciali idraulici.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica (semestrale).

b) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti (semestrale).
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti (semestrale).

b) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

Insegnamenti complementari: sei.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Art. 94

La Facoltà annualmente determinerà con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree.

In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:

L'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono procedere le iscrizioni e gli esami di elettrotecnica e di macchine;

L'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzione di macchine, tecnologie generali, disegno di macchine e progetti;

L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche;

L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono precedere la iscrizione e l'esame di costruzioni idrauliche;

L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono precedere le iscrizioni e gli esami di misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzioni di macchine elettriche, tecnica ed economia dei trasporti;

L'iscrizione e l'esame di topografia con elementi di geodesia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni stradali e ferroviarie;

Le iscrizioni e gli esami di macchine e di elettrotecnica debbono precedere la iscrizione e l'esame di tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 95.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, ed in una discussione orale.

Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto vengono fissate dal Consiglio di Facoltà.

La Commissione di laurea, esaminato il progetto svolto dal candidato, delibera sulla ammissibilità alla discussione orale.

Art. 96.

La iscrizione di coloro che, avendo conseguito una laurea nella Facoltà di ingegneria, aspirino a conseguire una seconda, è regolata dalle seguenti norme:

a) per la laurea in ingegneria civile: i laureati in ingegneria industriale, aeronautica, chimica, mineraria, possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di ingegneria civile non comprese nel corso dei loro studi anteriori;

b) per la laurea in ingegneria industriale: i laureati in ingegneria civile, aeronautica, chimica e mineraria possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo della iscrizione e della frequenza per le materie del corso di ingegneria industriale non comprese nel corso dei loro studi anteriori.

TITOLO XV.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA.

Art. 97.

La Facoltà di agraria dopo un corso di studi di quattro anni, divisi in due bienni, conferisce la laurea in scienze agrarie. E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale prescritto dall'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 98.

Alla Facoltà di agraria è annessa l'azienda agraria presso la quale hanno sede la stazione provinciale di avicoltura e l'apiario.

Nei seguenti istituti che, pur dipendendo da altri Ministeri, sono collegati alle diverse cattedre della Facoltà di agraria, gli studenti possono integrare con tirocinio pratico e sperimentale i loro studi:

a) Regio laboratorio di chimica agraria, con funzione di stazione sperimentale;

b) Laboratorio di controllo per il commercio delle sementi;

c) Osservatorio di economia agraria per l'Emilia;

d) Regio osservatorio di fitopatologia per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

e) Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

Art. 99.

Gli insegnamenti per la laurea in scienze agrarie sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica — con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie, enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:

1. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
2. Alpicoltura e selvicoltura.
3. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
4. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
5. Diritto agrario.
6. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
7. Agricoltura tropicale e subtropicale.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal 1° biennio.

Art. 100.

I seguenti insegnamenti oltre alle lezioni comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.
Coltivazioni arboree.
Botanica.
Chimica agraria.
Economia e politica agraria.
Estimo rurale e contabilità.
Entomologia agraria.
Zootecnica generale.
Zootecnica speciale.
Idraulica.
Industrie agrarie.
Topografia e costruzioni rurali.
Microbiologia agraria e tecnica.
Mineralogia e geologia.
Patologia vegetale.
Agricoltura tropicale e subtropicale.
Alpicoltura e selvicoltura.
Zoocolture.
Orticoltura e floricoltura.

Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente.

Art. 101.

Per l'iscrizione e per gli esami debbono osservarsi le seguenti norme:

L'iscrizione al corso di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;

L'iscrizione al corso di zoologia generale deve precedere quella di entomologia agraria, zoocolture, idrobiologia e pescicoltura;

L'iscrizione al corso di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quella di zoognostica e di zoocolture;

L'iscrizione al corso di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale;

L'iscrizione al corso di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno deve precedere quella di idraulica agraria, con applicazioni di disegno

L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;

L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica;

L'esame di chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica deve precedere quello di chimica organica;

L'esame di zoologia generale deve procedere quelli di entomologia agraria, zoocolture, idrobiologia e pescicultura;

L'esame di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale;

L'esame di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno deve precedere quello di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;

L'esame di zoologia generale, l'esame di entomologia agraria e l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici debbono precedere l'esame di zoocolture;

L'esame di idraulica agraria, con applicazioni di disegno deve precedere quello di tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).

Art. 102.

L'insegnamento per ogni disciplina si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, in giorni diversi. E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze ecc..

Art. 103.

Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti.

L'ammissione agli esami per insegnamenti che sono impartiti presso altre Facoltà è regolata dalle disposizioni in esse vigenti.

Per le materie dei corsi propri della Facoltà di agraria l'ammissione agli esami è regolata dalle disposizioni stabilite dal Consiglio della Facoltà medesima.

Art. 104.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà o Scuole il Consiglio stabilisce quali corsi già frequentati e quali esami già sostenuti siano da considerarsi equipollenti a quelli della Facoltà di agraria e determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

I giovani forniti di laurea o diploma e che aspirino al conseguimento della laurea in scienze agrarie, non possono essere ammessi ad un corso superiore al secondo.

Per costoro il Consiglio stabilisce gl'insegnamenti che debbono seguire e dei quali debbono superare l'esame.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi prescritto per l'iscrizione al corso di laurea.

Art. 105.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno, se due di essi sono a corso semestrale.

Egli inoltre deve aver superato un prova pratica di microscopia vegetale, una prova pratica sull'ordinamento delle aziende rurali e un saggio analitico di chimica agraria.

Art. 106.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento scelto, d'accordo col professore della materia, in una delle discipline di indole professionale, che vengono indicate dal Consiglio di Facoltà;

2) nello svolgimento di due tesi orali scelte dalla Commissione esaminatrice fra le tre preventivamente indicate dal candidato su argomenti diversi da quelli della tesi scritta, sempre però di indole tecnica ed applicativa.

La dissertazione scritta, in triplice esemplare, con i titoli delle tre tesi orali, scelte da ciascun candidato, deve esser presentata alla segreteria della Facoltà almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

TITOLO XVI.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA.

Art. 107.

La Facoltà di medicina veterinaria dopo un corso di studi di quattro anni divisi in due bienni conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 108.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Podologia.
6. Medicina veterinaria legale.
7. Igiene zootecnica.
8. Patologia tropicale veterinaria.
9. Radiologia (semestrale).
10. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
11. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
12. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegna-

menti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 109.

L'iscrizione al corso di farmacologia non deve essere posteriore all'iscrizione al corso di ostetricia e ginecologia.

L'esame di anatomia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica.

L'esame di farmacologia deve precedere quelli di ostetricia e ginecologia, patologia e clinica medica, patologia speciale e clinica chirurgica, malattie infettive, profilassi e polizia sanitaria.

L'esame di patologia generale ed anatomia patologica deve precedere quelli di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di ispezione degli alimenti di origine animale.

L'esame di malattie infettive, profilassi e polizia sanitaria deve precedere quelli di patologia speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica.

L'iscrizione e l'esame di zootecnica generale devono precedere l'iscrizione e l'esame di zootecnica speciale.

Art. 110.

Tutti gl'insegnamenti sono svolti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; tanto le une quanto le altre sono dimostrative e sperimentali.

E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti, di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui e conferenze.

Art. 111.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di clinica gli studenti che ancora non abbiano superato gli esami di anatomia, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 112.

I laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al 3° anno di corso a condizione che durante il loro corso di studi abbiano preso volontariamente iscrizione e superato i relativi esami in tutte le materie del primo biennio del corso di laurea in medicina veterinaria; i laureati in agraria al 2°.

Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea il Consiglio di Facoltà stabilisce caso per caso il numero delle materie alle quali devono iscriversi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 113.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto fra le discipline impartite nella Facoltà e nella discussione orale di tre tesine scelte dallo studente in tre diverse materie d'insegnamento, differenti da quella della dissertazione scritta. La dissertazione scritta e i titoli delle tre tesine debbono essere presentati alla segreteria della Università almeno un mese prima dell'esame di laurea.

TITOLO XVII.

SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

Sezione I. — *Norme comuni alle Scuole e ai corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione.*

Art. 114.

I direttori delle Scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, ove non siano tali di diritto come titolari di ruolo di una determinata cattedra, sono nominati anno per anno dalla Facoltà, alla quale le Scuole ed i Corsi stessi sono aggregati e sono rieleggibili.

Il Consiglio dei professori di ciascuna delle Scuole e di ciascuno dei Corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione è costituito da tutti i docenti, che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento.

Art. 115.

Alle Scuole e ai Corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione sono ammessi i laureati nelle rispettive Facoltà o Scuole.

I laureati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al Rettore e corredata del certificato di nascita, del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi.

Il numero degli inscritti verrà ogni anno determinato dal Consiglio di ciascuna Scuola e di ciascun Corso su parere della Facoltà.

Art. 116.

Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.

Art. 117.

I docenti delle Scuole e dei Corsi provvedono nel modo che credono più idoneo ad accertarsi della frequenza e della diligenza e profitto degli iscritti.

Art. 118.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di ogni Scuola e di ogni Corso. In ogni caso ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri.

Art. 119.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono composte di sette membri; ne è presidente il direttore della Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal presidente della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, nonchè un libero docente.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione del direttore della Scuola.

Art. 120.

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono fissate negli articoli seguenti per ciascuna Scuola e per ciascun Corso.

Per le Scuole attinenti agli studi di medicina e chirurgia le tasse e sopratasse sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Università, udito il Consiglio di Facoltà ed il Senato accademico, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie Scuole e ai vari Corsi debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio.

La tassa di diploma è fissata in L. 200.

Art. 121.

I proventi delle Scuole e dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione sono destinati al bilancio universitario.

L'importo delle sopratasse di esami costituisce un fondo a parte da erogarsi interamente, a titolo di propine d'esame ai docenti della Facoltà e delle Scuole che prendono parte alle Commissioni di esame di profitto e di diploma, secondo le norme vigenti in materia.

Dall'importo delle tasse d'immatricolazione, d'iscrizione e dei contributi di laboratorio viene detratto un decimo a favore della Cassa Scolastica dell'Università ed una quota, da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, a favore di ogni singola Scuola e di ogni singolo Corso.

Le tasse di diploma sono devolute all'Erario.

Art. 122.

Alle Scuole e ai Corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.

Art. 123.

Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati, i quali presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero, ove non sia diversamente disposto nell'ordinamento di ciascuna Facoltà o Scuola, non potrà superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola. Soltanto in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati, o per una singolare maturità didattica, scientifica o professionale, lo esonero potrà essere maggiore od anche totale, ma dovrà essere approvato dal Senato accademico su relazione motivata del Consiglio della Scuola.

Art. 124.

A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specialista, a seconda delle finalità delle varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge.

SEZIONE II. — *Facoltà di economia e commercio.*

Art. 125.

Alla Facoltà di economia e commercio è aggregata una Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative che rilascia il relativo diploma.

La Scuola ha lo scopo di approfondire negli iscritti la conoscenza delle discipline relative all'organizzazione ed all'attività sindacale e corporativa, integrando, in particolare, la preparazione di coloro che intendono dedicarsi professionalmente a tale attività.

Art. 126.

La Scuola ha gestione finanziaria propria, ma comunque facente parte della sezione di bilancio della Facoltà.

Art. 127.

La Scuola ha un direttore, un vicedirettore, un Consiglio direttivo ed un personale insegnante.

Il direttore e il vicedirettore sono nominati dal Rettore della R. Università per un triennio, ed alla scadenza possono essere confermati nell'ufficio rispettivo; la nomina del direttore è fatta su proposta del Preside della Facoltà di economia e commercio e quella del vicedirettore su proposta del direttore.

Il Consiglio direttivo è composto di tutti gli insegnanti della Scuola che siano professori ordinari o straordinari nelle Università del Regno e che abbiano nella Scuola insegnamenti di durata complessiva non inferiore alle ore venti annue.

L'insegnamento viene impartito sotto forma di lezioni e di conferenze e viene integrato con esercitazioni.

Art. 128.

Le lezioni sono affidate a insegnanti nominati dal Rettore della R. Università, su proposta del direttore della Scuola, scelti fra i professori ordinari, straordinari, o incaricati delle Università del Regno o fra i liberi docenti presso le medesime; le conferenze possono essere affidate anche a persone di particolare competenza non aventi tali qualità.

Art. 129.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche. La durata del corso per il conseguimento del diploma di perfezionamento nelle discipline corporative è di due anni scolastici.

Art. 130.

Le materie di insegnamento nella Scuola sono:

Economia corporativa (biennale).
Politica economica corporativa (biennale).
Diritto corporativo (biennale).
Diritto pubblico del lavoro e delle assicurazioni sociali.
Dottrina del contratto individuale di lavoro.
Storia e dottrina del Fascismo.
Organizzazione costituzionle dello Stato fascista.
Organizzazione amministrativa dello Stato fascista.
Colonizzazione e ordinamento giuridico delle colonie.
Storia dell'organizzazione sindacale e corporativa.
Finanza corporativa.
Ordinamento aziendale corporativo.
Corporativismo agrario.
Corporativismo industriale e commerciale.
Igiene del lavoro.
Problemi attuali del corporativismo (conferenze biennali).

Esegesi e comparazione dei contratti collettivi di lavoro (esercitazioni biennali).

All'inizio di ogni anno scolastico il direttore determina il numero di ore annuali di lezioni, conferenze ed esercitazioni in ciascuna delle suddette materie. La distribuzione delle medesime nei due anni del corso è fatta dal Consiglio direttivo.

Art. 131.

Gli iscritti alla Scuola non potranno presentarsi all'esame di diploma senza avere superato gli esami di profitto su tutte le materie oggetto di lezioni ed avere sostenuto con esito favorevole un colloquio sugli argomenti delle conferenze ascoltate nel biennio e dei contratti collettivi che sono stati oggetto di esercitazioni nel biennio stesso.

Art. 132.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale redatta dal candidato su tema riguardante l'ordinamento corporativo, da lui scelto, ed approvato dallo insegnante della materia alla quale l'argomento stesso appartiene. La discussione ha luogo dinanzi ad una Commissione di sette membri, preferibilmente insegnanti della Scuola nominata e presieduta dal direttore.

Art. 133.

Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono esserne pubblicati i lavori presentati come dissertazione e dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo.

Art. 134.

Gli iscritti devono pagare la tassa annua d'iscrizione di L. 500, la sopratassa annua di esami L. 100, la tassa di diploma, da versarsi all'Erario di L. 200.

Sezione III. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 135.

Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le Scuole di perfezionamento in:

Filologia moderna.
Filologia classica.

e il corso di perfezionamento in:

Biblioteconomia e archivistica.

Art. 136.

Il corso di studi delle Scuole di perfezionamento in filologia moderna e in filologia classica dura due anni accademici e dà adito al rilascio di un diploma di perfezionamento: quello del Corso di perfezionamento in biblioteconomia ed archivistica dura un solo anno accademico e conduce a un certificato di frequenza e di esame.

Art. 137.

Tanto per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento in filologia moderna e in filologia classica quanto per gli iscritti al corso di perfezionamento in biblioteconomia le tasse sono fissate nella seguente misura:

tassa annua d'iscrizione L. 500;
sopratassa annua per esami L. 100;
tassa di diploma L. 200 (per le sole Scuole), oltre ai contributi di laboratorio che saranno determinati dalla Facoltà e dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che debbono essere completati dalle esercitazioni.

Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Art. 138.

Alla Scuola di perfezionamento in filologia moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, i laureati in filologia moderna presso il R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, i laureati in lingue e letterature straniere e i laureati in materie letterarie presso le Facoltà di magistero e i laureati in lingue e letterature europee e moderne presso il R. Istituto superiore orientale di Napoli.

La Scuola di prfezionamento in filologia moderna comprende insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari:

Sono insegnamenti fondamentali:

Letteratura italiana (con esercitazioni).
Lingua e letteratura tedesca (con esercitazioni).
Filologia romanza (con esercitazioni).
Glottologia (con esercitazioni).

Sono insegnamenti complementari:

Storia della lingua italiana.
Filologia germanica.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura ungherese.
Filologia slava.
Storia medioevale.
Storia moderna.
Storia della filosofia.

Art. 139.

Per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia moderna lo studente che abbia scelto come insegnamento fondamentale la letteratura italiana oppure la filologia romanza oppure la glottologia, dovrà:

1) superare gli esami biennali di profitto, oltrechè nell'insegnamento fondamentale in cui intende perfezionarsi, in altri due insegnamenti scelti fra i fondamentali e i complementari della Scuola, con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola;

2) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore dell'insegnamento fondamentale in cui intende perfezionarsi.

Per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia moderna lo studente che abbia scelto come insegnamento fondamentale la lingua e letteratura tedesca dovrà sostenere: *a*) gli esami biennali di profitto, oltrechè nell'insegnamento fondamentale in cui intende perfezionarsi, in altri due insegnamenti scelti fra i fondamentali e i complementari della Scuola, con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola; *b*) fare una prova scritta di composizione in lingua tedesca, su argomento letterario, senza uso del vocabolario; c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore della materia.

Scuola di perfezionamento in filologia classica.

Art. 140.

Alla Scuola di perfezionamento in filologia classica possono essere iscritti i laureati in lettere e i laureati in materie letterarie presso la Facoltà di magistero. La Scuola di perfezionamento in filologia classica comprende insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

Letteratura latina (con esercitazioni).
Letteratura greca (con esercitazioni).
Glottologia (con esercitazioni).
Storia greca.
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti complementari:
Filologia greco-latina.
Grammatica greca e latina.
Storia comparata delle lingue classiche.
Etruscologia ed archeologia italica.
Topografia dell'Italia antica.
Paletnologia
Storia della filosofia.

Art. 141.

Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in filologia classica dovranno:

a) superare gli esami biennali di profitto, oltrechè nell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi, in altri due insegnamenti scelti fra i fondamentali e i complementari della Scuola con l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola;

b) fare una prova scritta di composizione in lingua latina, su argomento letterario, senza uso del vocabolario;

c) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema assegnato dal professore dell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi.

Corso di perfzionamento in biblioteconomia ed archivistica.

Art. 142.

Al Corso di perfezionamento in biblioteconomia ed archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere; i laureati in giurisprudenza; i laureati in materie letterarie presso le Facoltà di magistero, purchè durante i loro studi universitari abbiano superato, ovvero superino all'atto della loro iscrizione al Corso, un esame di paleografia e diplomatica.

Gl'insegnamenti per il conseguimento del certificato di frequenza e di esame in biblioteconomia ed archivistica sono i seguenti:

Paleografia e diplomatica.
Biblioteconomia e bibliografia.
Un insegnamento scelto fra storia medioevale - storia moderna.
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento filologico a scelta, per i laureati in giurisprudenza.
Un insegnamento romanistico a scelta, per i laureati in lettere.

Art. 143.

Per conseguire il certificato di frequenza e di esame in biblioteconomia ed archivistica gli iscritti devono superare gli esami di profitto in tutti i cinque insegnamenti costitutivi del corso.

Le Commissioni per gli esami di profitto, tanto nelle Scuole di perfezionamento in filologia moderna e in filologia classica quanto nel corso di perfezionamento in biblioteconomia ed archivistica sono costituite del professore della materia e di altri due professori della Scuola o del corso.

Gli esami stessi si svolgono con le modalità fissate per gli esami di profitto della Facoltà di lettere.

Art. 144.

Le Commissioni per gli esami di diploma di perfezionamento in filologia moderna e in filologia classica sono composte del Preside della Facoltà che le presiede, dei tre professori degli insegnamenti seguiti nel biennio da ciascun candidato e da un altro professore della Scuola. Nel caso che uno di questi sia lo stesso Preside della Facoltà, sarà chiamato a far parte della Commissione giudicatrice un altro professore della Scuola. La votazione sarà fatta in cinquantesimi.

Sezione IV. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 145.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso:

l'istituto matematico;
la scuola di specializzazione in radiocomunicazioni;
i corsi di perfezionamento in singole discipline.

I. *Istituto matematico e Scuola di perfezionamento in matematica.*

Art. 146.

Alla Facoltà di scienze i annesso un istituto matematico, avente lo scopo di promuovere studi e ricerche matematiche, di diffondere la cultura matematica, e di contribuire al perfezionamento dei laureati in matematica.

Art. 147.

I lavori del suddetto istituto consistono in esercitazioni, conferenze, comunicazioni scientifiche e quanto altro possa servire allo scopo indicato.

Art. 148.

Fanno parte dell'istituto tutti i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamenti di matematica. Essi scelgono fra di loro il direttore, la cui nomina è sottoposta all'approvazione della Facoltà.

Il direttore sta in carica un biennio ed è rieleggibile.

Art. 149.

Possono essere iscritti all'istituto i liberi docenti in matematica presso la Facoltà, gli assistenti della Facoltà di scienze e di quella di ingegneria, i laureati in matematica, in fisica-matematica, in fisica ed in ingegneria; coloro che seguono corsi di perfezionamento in matematica o materie affini presso la Facoltà; gli studenti iscritti al corso del secondo biennio di matematica presso la Facoltà; tutti coloro che si interessano allo studio delle matematiche e che abbiano il consenso del direttore dell'istituto.

II. *Scuola di specializzazione in radiocomunicazioni.*

Art. 150.

La Scuola di specializzazione in radiocomunicazioni conferisce il diploma di specialista in radiocomunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La durata del corso è di due anni.

Art. 151.

Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in fisica, in fisica matematica e in ingegneria, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

E' data tuttavia al Consiglio della Scuola la facoltà di ammettere anche quei laureati in materie affini alle precedenti, i quali, a suo insindacabile giudizio, diano sicuri affidamenti della necessaria preparazione scientifica e tecnica.

Art. 152.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti:

1. Complementi di elettrotecnica.
2. Radiotecnica generale.
3. Propagazione delle onde elettromagnetiche.
4. Tubi elettronici.
5. Radioricevitori.
6. Radiotrasmettitori.
7. Fotoelettricità e televisione.
8. Misure radiotecniche.
9. Esercitazioni di radiotecniche.

Ai suddetti corsi di insegnamento sono annesse esercitazioni pratiche sperimentali e di misura.

Il Consiglio della Scuola fissa, anno per anno, l'ordine degli studi, la distribuzione delle materie dei due anni di corso e l'orario delle lezioni.

Art. 153.

I corsi della Scuola di specializzazione in radiocomunicazioni vengono tenuti nell'istituto fisico « Augusto Righi » della Regia Università.

Art. 154.

Per il conseguimento del diploma i candidati debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto su ciascuna delle discipline elencate nell'art. 152.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta fondata su ricerche personali ed originali del candidato.

Art. 155.

Al termine del biennio d'insegnamento i candidati debbono sostenere l'esame di profitto su ciascuna delle discipline indicate nell'art. 152.

Alla fine del primo anno di corso gli allievi possono essere chiamati a sostenere un colloquio interno con il direttore della Scuola sulle materie svolte nell'anno stesso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta fondata su ricerche personali ed originali del candidato.

III. *Corsi di perfezionamento in singole discipline.*

Art. 156.

Nella facoltà di scienze sono istituiti Corsi di perfezionamento nelle discipline facenti parte della Facoltà stessa. Questi hanno la durata di almeno un anno se riguardano una sola disciplina, di almeno due se si riferiscono a due materie fra loro affini.

Possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea nel cui corso di studi siano previsti insegnamenti che sono oggetto nel perfezionamento.

La domanda in carta legale, da indirizzarsi al Rettore, dovrà essere presentata non oltre il 30 novembre e sarà corredata del certificato degli studi universitari compiuti. La tassa di iscrizione è stabilita in L. 500; la sopratassa per esami in L. 100; il perfezionando è tenuto altresì a pagare il contributo stabilito per l'istituto nel quale egli intende di compiere il tirocinio di perfezionamento.

Per conseguire il certificato di perfezionamento il candidato dovrà compiere nell'istituto da lui frequentato un lavoro di ricerca i cui risultati siano giudicati dalla Commissione esaminatrice meritevoli, almeno in parte, di stampa. Il candidato dovrà anche frequentare le lezioni e superare l'esame in una delle materie complementari comprese nell'elenco relativo alla laurea corrispondente al corso di perfezionamento prescelto e che non sia stata seguita durante il corso di laurea.

L'esame di perfezionamento è giudicato da una Commissione di almeno tre membri nominata dalla Facoltà, e consiste oltre che nella discussione del lavoro di ricerca eseguito, anche in una o più prove pratiche o grafiche o scritte, da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice, ed in un esame o colloquio di cultura generale.

Sezione V. — *Facoltà di Agraria.*

Art. 157.

Presso la Facoltà di agraria è istituito un Corso annuale di specializzazione in bonifica agraria ed economia delle trasformazioni fondiarie.

Scopo del Corso è di impartire agli iscritti le cognizioni necessarie affinchè essi possano espletare la loro attività professionale come tecnici agrari negli Enti di bonifica o come liberi professionisti nel campo della bonifica agraria e delle trasformazioni fondiarie, con particolare riguardo alla soluzione dei problemi economici ed estimativi.

Art. 158.

Al Corso possono iscriversi i laureati in scienze agrarie.

Art. 159.

Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:

economia delle trasformazioni fondiarie (annuale con esercitazioni);

estimo (semestrale con esercitazioni);

legislazione della bonifica agraria (semestrale);

tecnica culturale delle bonifiche (annuale con esercitazioni);

sistemazione dei terreni ed opere di prosciugamento e di irrigazione (annuale con esercitazioni di disegno);

sistemazioni montane (semestrale);

piani di trasformazioni fondiarie (semestrale).

Art. 160.

Il direttore del Corso è nominato anno per anno dalla Facoltà di agraria.

Il Consiglio dei professori del Corso è costituito da tutti i docenti che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento.

Art. 161.

La tassa di iscrizione è stabilita in L. 500; la sopratassa annua per esame è di L. 100.

Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualsiasi natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Consiglio di Facoltà ed il Senato accademico.

Art. 162.

Al termine dell'anno accademico gli iscritti, dei quali sia stata constatata la frequenza agli insegnamenti ed alle esercitazioni, sono ammessi a sostenere gli esami di profitto.

Art. 163.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte ciascuna di tre docenti del corso nominati dal direttore del corso stesso.

La Commissione per gli esami finali è costituita dal direttore del Corso, che ne è il presidente e dai docenti incaricati dell'insegnamento delle materie del Corso.

Sezione VI. — *Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 164.

Presso la Facoltà di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti Corsi di perfezionamento:

in malattie infettive e infestive e loro profilassi per laureati in medicina veterinaria;

in ispezione annonaria per laureati in medicina veterinaria;

in zootecnica e igiene zootecnica per laureati in medicina veterinaria e in scienze agrarie;

in chirurgia, ostetricia e ginecologia veterinaria per i laureati in medicina veterinaria.

Art. 165.

La durata di ciascun Corso è annuale.

Gli iscritti sono tenuti a sostenere alla fine del Corso l'esame generale di profitto sulle singole discipline.

Le tasse e sopratasse sono stabilite nella seguente misura: tassa annua di iscrizione L. 500, sopratassa annua d'esame L. 100; contributo di laboratorio L. 100.

Art. 166.

L'ordinamento dei singoli Corsi è il seguente:

Corso di perfezionamento in malattie infettive ed infestive e loro profilassi: anatomia ed istologia patologica - microbiologia ed immunologia - metodologia e terapia clinica - polizia e legislazione sanitaria - patologia e clinica medica generale - malattie infettive e infestive e loro profilassi.

Corso di perfezionamento in ispezione annonaria: chimica applicata all'igiene degli alimenti - ispezione degli alimenti di origine animale - anatomia ed istologia patologica - approvvigionamenti annonari, mercati, industrie degli alimenti di origine animale - malattie infettive - ispezione sanitaria dei funghi - clinica medica generale.

Corso di perfezionamento in zootecnia e igiene zootecnica: genetica animale - zootecnia generale e speciale - igiene zootecnica - zoocolture - zooeconomia - malattie infettive e loro rapporti con l'industria zootecnica.

Corso di perfezionamento in chirurgia, ostetricia e ginecologia veterinaria: anatomia dell'apparato genitale - fisiologia della riproduzione - chirurgia generale - chirurgia operativa - ostetricia e ginecologia - anatomia patologica dell'apparato genitale - patologia e clinica ostetrico-ginecologica - malattie infettive dell'apparato genitale e delle mammelle.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3101169) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 2 —